

grande arteria commerciale a cui più naturalmente appartengono. Saranno esse strade d'interesse interno più o meno importante; ma non potranno mai dirsi dell'ordine delle strade europee.

Però ve n'ha una fra quelle che diremmo di secondo genere, che merita nullameno di primeggiare in Piemonte e nell'Italia settentrionale, ed è quella che mette il bacino del Piemonte in comunicazione col bacino di Lombardia. È quella che tiene in relazione tutti i popoli della valle del Po e che congiunge il Mediterraneo coll'Adriatico.

Per rispondere a questo secondo e pur anche eminente dato del problema riguardante lo stabilimento della rete delle strade ferrate in Piemonte la rete stessa ha da consistere in una crociera di due linee sole; una prima, quanto più possibilmente retta che da Genova vada al lago Maggiore. Una seconda, retta del pari quanto più è possibile, che da Torino si diriga a raggiungere la strada ferrata di Lombardia e della Venezia.

E a questo riguardo il deputato Lanza aveva ragione di dire che la linea che passa per Asti e per la valle del Tanaro è linea falsa. Ed io credo che basti a dimostrarlo l'osservare

che per essa chi si debba da Torino dirigere alla Svizzera è obbligato di discendere fino ad Alessandria e ad ascendere inutilmente il non breve tratto di strada fino circa a Mortara onde rimettersi sul veritiero cammino.

Ciascun vede colla carta sott'occhi che incongruente direzione sia questa, e come ha da essere tosto o tardi necessario di aprire un altro ramo di strade ferrate che da Torino si diriga con più esplicita direzione al lago Maggiore. Quindi è raddoppiata la spesa per raggiungere uno scopo unico; quindi è complicata la soluzione del problema che poteva essere più semplice ad un tempo e più economica.

Per tutte queste ragioni io voto contro l'ordine del giorno del generale Durando.

La seduta è levata alle ore 10 3/4.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

Discussione del progetto di legge sui diritti di successione.

## PRIMA TORNATA DEL 12 GIUGNO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

**SOMMARIO.** *Atti diversi — Discussione del progetto di legge sui diritti di successione — Considerazioni e proposizioni del deputato Pescatore — Opposizioni a queste del commissario regio Arnulfo — Opposizioni alla legge del deputato Turcotti — Chiusura della discussione generale — Presentazione dal ministro dell'interno di un progetto di legge sulla pubblicità delle sedute dei Consigli municipali — Articolo 1° della legge suddetta — Emendamento del deputato Fara-Forni — Opposizioni del commissario regio — Emendamento ed osservazioni del deputato Jacquemoud Antonio — Opposizioni al progetto dei deputati Biancheri, Cossato, Farina P., e Sulis — Parole in difesa del commissario regio, del deputato Jacquemoud Giuseppe, relatore, e del deputato Di Revel — Approvazione dell'emendamento del deputato Fara-Forni per la soppressione dei diritti sulle successioni dirette — Emendamenti dei deputati Mellana e Mantelli — Osservazioni del deputato Sineo.*

La seduta è aperta alle ore 12 3/4 meridiane.

**CAVALLINI**, segretario, dà lettura dei processi verbali delle due tornate del giorno precedente.

**AIRENTI**, segretario, espone alla Camera il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate:

3184. Il Consiglio comunale di Codevida ricorre con petizione conforme a quella segnata col numero 2953, relativa alla pubblicità delle adunanze comunali.

3185. Il Consiglio comunale di Carana, narrando i gravi danni alla salute pubblica derivanti dalle risaie denominate *Dalverme*, esistenti in quel territorio, chiede provvedersi alla loro soppressione.

3186. Il Consiglio comunale di Silvano ricorre con petizione conforme alla precedente per la soppressione delle risaie dette del *Cassinone*.

3187. Il Consiglio comunale di Cervesina ricorre con petizione identica a quella segnata col numero 3185 per la soppressione delle risaie *Dalverme*.

3188. Boggiani Giacomo, già sergente nell'esercito francese, poi sottotenente nell'esercito piemontese nel 1821, e compromesso nelle vicende politiche di quell'anno, riferendosi alle deliberazioni prese dalla Camera intorno a tre anteriori sue petizioni, non che ad un *pro-memoria* del ministro della guerra, chiede estendersi ad esso i benefizi largiti ai suoi compagni d'armi coi decreti 8 aprile e 10 settembre 1848, col dichiarare che il suo titolo, come conseguenza d'un regio brevetto, equivale a regio brevetto, ovvero facendo una legge in coerenza di quanto accennava il ministro della guerra nel detto *pro-memoria* diretto al presidente della Camera, e giusta quanto la Camera stessa decise nella sua seduta del 20

ottobre 1849, adottando le conclusioni prese dalla Commissione sulla petizione numero 1428.

3189. Il Consiglio comunale della città di Annecy sottopone alla Camera varie considerazioni intese a far rigettare i due progetti di legge relativi ad una variazione da farsi nella linea doganale attualmente stabilita sulla frontiera svizzera, stati presi in considerazione nelle sedute delli 23 e 24 scorso aprile, rappresentando questa variazione come estremamente dannosa alla provincia del Genevese in generale, ed in ispecie al suo capoluogo.

**ATTI DIVERSI.**

**PRESIDENTE.** La Camera non essendo ancora in numero, si procederà all'appello nominale per inserire il nome degli assenti.

(Risultano man care all'adunanza i seguenti deputati):

Antonini — Arconati-Visconti — Asproni — Bajno — Balbo — Bella — Benso Giacomo — Berghini — Biancheri — Bolmida — Bona — Borella — Bosso — Brignone — Brofferio — Buffa — Campana — Cavalli — Cavour — Chiò — Correnti — Cossato — Dabormida — D'Azeglio — Delivet — Demartinel — Despine — Devillette — Durando — Di San Martino — Farina Maurizio — Galli — Galvagno — Garibaldi Carlo — Garibaldi G. B. — Gastinelli — Gavotti — Ghiglini — Gianoglio — La Marmora — Lanza — Leotardi — Malaspina — Malinverni — Mameli — Manca — Martini — Menabrea — Mezzena — Mollard — Notta — Paleocapa — Palluel — Piccon — Rattazzi — Ravina — Regis — Riccardi — Richetta — Ricotti — Roberti — Rulfi — Sappa — Sauli Damiano — Sauli Francesco — Siotto-Pintor — Spinola — Talucchi — Trotti — Tuveri — Valerio Lorenzo.

Se vi sono relatori che abbiano relazioni in pronto, darò loro la parola.

La Camera essendo in numero, se non vi è richiamo, si intenderà approvato il processo verbale.

(È approvato.)

**DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE  
SULLA TASSA DI SUCCESSIONE.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta la discussione della legge sui diritti di successione. Se la Camera crede, darò lettura della legge. (No! no! — Vedi vol. *Documenti*, pag. 561.)

Dichiaro aperta la discussione generale. Il signor Pescatore ha la parola.

**PESCATORE.** Prima di esporre alcune modificazioni di cui credo suscettivo il progetto del Ministero e della Commissione, le quali modificazioni influiscono sul sistema del progetto medesimo, io credo opportuno premettere alcune osservazioni di puro fatto.

La prima è che la tassa quale ci viene proposta dal Ministero e dalla Commissione colpisce l'universalità dei beni costituenti il patrimonio del morente. È vero che nel progetto si parla unicamente di beni immobili e beni mobili; ma il progetto si riferisce ad un tempo alla definizione amplissima che dà il Codice civile dei beni mobili ed immobili, i quali sono tali non solo per natura, ma anche per l'oggetto a cui si riferiscono, e per determinazione della legge: sicché questa definizione delle cose mobili e delle cose immobili comprende anche tutti i diritti di qualunque natura, cioè

tutti i diritti immobiliari che si dichiarano dalla legge beni immobili per l'oggetto a cui si riferiscono, e tutti i diritti mobiliari quali sono i capitali impiegati, i crediti, le rendite perpetue o vitalizi di qualunque natura, che si dichiarano dalla legge beni mobili per l'oggetto a cui si riferiscono, ossia per determinazione della legge.

Questo dunque sia il primo fatto costante, che la tassa di cui ragioniamo colpisce l'universalità del patrimonio lasciato dal defunto.

Un altro fatto giova notare, ed è che il modo di percezione di questa tassa consiste nella denuncia che deve fare il proprietario della quantità e del valore del patrimonio soggetto alla tassa, e nella successiva verifica che si fa di questa denuncia, la quale verifica ha luogo (quando le parti non cadano altrimenti d'accordo) per mezzo di una discussione e decisione giudiziaria.

Il terzo fatto che io debbo osservare riguarda la liquidazione che si fa di questa tassa per rispetto alle *manimorte*.

Nel progetto del Ministero, la tassa per rispetto alle *manimorte* si liquida sulle basi del 10 per cento del capitale e si risolve in un'annua prestazione. Vediamo a che cosa corrisponda la liquidazione di quest'annua contribuzione. Prendendo per base il 10 per cento del capitale quale deve risultare dalla consegna di tutto il patrimonio appartenente al corpo morale, il progetto determina che il corpo morale debba contribuire annualmente il cinquantesimo della tassa così liquidata, e siccome il 10 per cento equivale al cento per mille, così il cinquantesimo sarà il due per mille del capitale. Posto pertanto che il capitale al 4 per cento dia un reddito di 40 lire per mille, ognuno vede che il due per mille di capitale rappresenta due quarantesimi della rendita annuale; due quarantesimi equivalgono ad un ventesimo, ed un ventesimo equivale al cinque per cento.

Sia dunque un terzo fatto costante, che la tassa di cui ragioniamo nella sua applicazione alle *manimorte* si risolve letteralmente in una imposizione annuale del 5 per cento sul reddito totale spettante alle *manimorte*.

Che se la tassa sulle successioni, liquidata dal progetto sulla base del 10 per cento, equivale ad un'imposizione annuale del 5 per cento sul reddito, riesce evidente che, stando il due al dieci come l'uno al cinque, la tassa del due per cento di capitale quale suole o potrebbe essere generalmente quella sulle altre successioni, si risolve in un'imposta annuale dell'uno per cento sul reddito.

Ecco dunque i fatti che io dovevo innanzi tratto notare. Abbiamo un'imposta che colpisce l'universalità del patrimonio, che si percepisce col sistema della denuncia verificata giudizialmente; che per rispetto alle *manimorte* è liquidata testualmente dal progetto in un'imposizione annuale del 5 per cento sul reddito, e che per rispetto a tutti gli altri patrimoni può essere pure rappresentata (tenendo la stessa base del progetto) in una imposizione annuale dell'uno per cento sul reddito. Posti questi fatti, esaminiamo più da vicino la natura dell'imposta di cui si parla. La tassa delle successioni è generalmente considerata, ed è veramente una imposta per mutazione di proprietà: ma le imposte per mutazione di proprietà in diversi modi s'intendono. Le imposte per mutazione di proprietà a titolo oneroso sono, nell'intendimento della legge, vere imposte sul capitale. Perocché non altrimenti succede una mutazione a titolo oneroso, salvo intervenga un prezzo, e così si palesi un capitale che prima era occulto; e la legge allora colpisce, o certamente intende colpire il prezzo, ossia il capitale che prima si occultava, e nella compra si è fatto palese. Diversamente succede la cosa

quando la mutazione si opera per causa di morte, o per via di successione.

La successione altro non è che il complemento del diritto di proprietà secondo la dottrina ortodossa spiegata dal signor Thiers nel noto e celebratissimo libro, e la dottrina ortodossa è la mia. (Si ride)

Nel fatto adunque della successione io non ravviso altro che un'applicazione della legge dello Stato, qual protettore del diritto di proprietà; dalla quale applicazione ne ridonda un beneficio al cittadino, ai diritti del quale lo Stato comparte l'efficace sua protezione. Questa semplicissima considerazione ci spiega la natura propria della tassa di successione. Analizziamone infatti la causa che la genera, e gli elementi che la costituiscono. Abbiamo un fatto di protezione legale; abbiamo un beneficio che il cittadino dalle leggi protetto ne risente. Sopra questo fatto, in occasione, dirò meglio, di questo fatto, la legge stabilisce un'imposta proporzionale agli averi, cioè proporzionale all'ammontare della successione, che si deferisce per effetto o per protezione della legge; e l'imposta è stabilita a carico del cittadino cui ridonda vantaggio pel fatto della protezione legale. Io per me trovo che tale imposta è conforme all'indole generale di tutte le contribuzioni. Imperocchè che cosa altro richiediamo noi nelle imposte? Null'altro possiamo richiedere, se non che siano proporzionali agli averi, e si esigano per ragione della protezione che le leggi accordano ai cittadini, e dei benefici che i cittadini medesimi ne risentono. Ma se la tassa di successione, intesa a questo modo, appare consentanea a quei principii di giustizia e ragione che regger debbono le pubbliche contribuzioni, quali dunque saranno i motivi per cui la detta imposta si reputa tuttavia da molti odiosa, e dalla stessa Commissione ci viene proposta come un'imposizione straordinaria che debba durare solo per quattro anni?

I motivi, secondo me, sono puramente accidentali; essi dipendono, primo dalla denominazione stessa, giacchè qualificandosi la tassa di successione imposta sopra la mutazione di proprietà, siccome in linea retta molti pretendono che non succeda una vera mutazione, appare questa imposta, nella successione in linea retta, quasi senza causa. In secondo luogo, volendosi parificare quest'imposta a quelle tasse che si percevano per causa di mutazione per atti tra vivi e a titolo oneroso, ne segue che viene considerata la medesima siccome un'imposta sopra un capitale, e come tale si percepisce integralmente in un atto solo: perocchè, essendo l'imposta di un tanto per cento sul capitale, era consentaneo a questa idea che se ne ordinasse il pagamento in un atto solo; e siccome quest'imposta, la quale si potrebbe risolvere in una tassa di tanto per cento sul reddito, o potrebbe altrimenti distribuirsi in varie rate di pagamento, e riescire così meno incomoda, si percepisce tutta in una volta nell'epoca la più triste, in un'epoca in cui la famiglia perde il suo capo, e perde il primo e forse l'unico suo sostegno, quindi deriva l'odiosità ond'è circondato questo genere d'imposizione. Ma io osservo che questi caratteri d'odiosità sono puramente accidentali, e si possono togliere con qualche modificazione. Il fatto è che questa tassa è proporzionale agli averi; che questa tassa ha per fondamento una giusta causa, cioè la protezione che la legge accorda ai cittadini, e il beneficio che per il fatto della protezione legale ne risentono i cittadini medesimi. Ma volendo mantenere, anzi ampliare cotesta tassa, è d'uopo purgarla degli anzidetti vizi accidentali che la rendono odiosa: e questo credo si possa ottenere introducendovi le modificazioni risultanti per via di conseguenza dagli accennati principii sulla vera indole della tassa di suc-

cessione; modificazioni che ora io passo ad esporre partitamente.

Poniamo una successione di un capitale di lire 1000; poniamo anche un unico figlio erede, evidentemente il padre, lasciando questo suo tenuissimo patrimonio di lire mille di capitale al suo unico figlio, null'altro fa che continuare un soccorso, un'insufficiente prestazione di alimenti dovuti per diritto di natura dal padre al figlio: il principio dell'imposta di cui ragioniamo non si applica a questo caso; perciò la stessa Commissione riconobbe doversi tale successione esimere dall'imposta.

Ma poniamo anche un'eredità di un capitale non più di lire mille soltanto, ma di cinque mila; poniamo ad un tempo cinque figli eredi, spetterà a ciascuno una porzione di lire mille di capitale. Diremo noi che debba cessare l'esenzione in questo caso?

Evidentemente si applica la stessa ragione; il padre lasciando il suo patrimonio di cinque mila lire a' suoi cinque figli, e così lire mille a ciascuno, non fa che continuare una scarsissima prestazione degli alimenti che sono ai medesimi per ragion di natura dovuti; manca quindi la base dell'imposta.

La Commissione dunque volendo rettamente applicare i suoi stessi principii, doveva stabilire l'esenzione in linea retta discendentale non già soltanto per le eredità di lire mille di capitale in modo assoluto, ma sibbene per tutte le porzioni ereditarie non eccedenti lire mille di capitale, tenuto così conto del numero dei figli. Ma il limite che separa la vera successione da ciò che io chiamo continuazione di alimenti è per sè indeterminato.

Poniamo un'eredità di tale entità che a ciascuno dei figli eredi spetti, non un capitale di lire mille soltanto, ma una porzione di lire due mila. Se noi volessimo estendere l'esenzione integrale anche a questo caso, probabilmente si direbbe che la legge fallisce al suo scopo; giacchè le famiglie povere essendo le più numerose, generalmente ne risulterebbe questa conseguenza, che rimarrebbero esenti dalla tassa tutti i patrimoni dalle 10 alle 12 mila lire, e così il maggior numero dei patrimoni dello Stato. Si terrà dunque forse per impossibile (per quantunque tenue sia la porzione ereditaria di lire due mila toccante a ciascuno dei figli eredi) estendere a questo caso il privilegio, se così può chiamarsi, dell'esenzione totale.

Ma per altra parte egli è evidente che una porzione ereditaria di un capitale di lire due mila non può ancora propriamente chiamarsi un vero acquisto, una vera successione; anche il lascito di sì tenue capitale non è (tra padre e figlio) che la continuazione degli alimenti sempre ancora insufficienti, per diritto di natura dovuti. Che faremo noi dunque tra questi due principii contrari? Tra l'impossibilità per una parte di concedere un'esenzione integrale, e l'impossibilità per l'altra parte di assoggettare anche questa tenue eredità al tributo normale? Io dico che per conciliare codesti due interessi non vi ha altro mezzo che quello di stabilire fra l'esenzione totale ed il pagamento del tributo normale una o due categorie intermedie di esenzione parziale. Se noi ammettiamo questo sistema di gradazione, di stabilire cioè per la tenuissima porzione ereditaria un'esenzione totale, e per le tenui una o due esenzioni parziali, e gradatamente minori, riservando il tributo normale alle eredità più considerevoli; se per altra parte noi avremo l'avvertenza di distribuire in due o tre anni, in due o tre rate il pagamento della tassa liquidata, io dico che la tassa di successione, regolata a questo modo, può diventare un tributo, giustissimo in sè stesso,

niente gravoso alle classi povere, poco incomodo alle classi agiate, e molto produttivo pel pubblico erario. Perocchè, ammettendo l'esenzione totale per i piccolissimi patrimoni, e due o tre categorie di esenzioni parziali per le tenui successioni, riservando la tassa normale alle più cospicue eredità, e distribuendone il pagamento in più anni, io dico che la tassa normale potrebbe stabilirsi non all'uno soltanto, ma anche al due per cento, senza aggravio di nissuno, e con molto profitto per la finanza pubblica.

Ma se si ammette questo mio sistema, dovrebbe modificarsi ancora in un'altra parte il progetto della Commissione, in quella parte cioè in cui si regola il modo di verificar le consegne.

L'esperienza dimostra che nella liquidazione delle tasse di successione era invalso un abuso assai generale: non una sola consegna, ma due solevansi presentare: una officiosa e l'altra ufficiale; colla prima denuncia officiosa i contribuenti, e quelli in particolare che avessero qualche influenza sull'agente demaniale, qualche relazione con esso, esploravano l'intenzione dell'agente demaniale, si presentava cioè una consegna ridotta a minimi termini, per non dire lontana dal vero; se l'agente demaniale non faceva riflessioni in contrario, allora la denuncia officiosa diventava ufficiale, ma il fisco era defraudato de' suoi diritti, e se<sup>o</sup>pponeva qualche riflessione in contrario, allora si concertava, discutendo insieme un'altra consegna ridotta ancora ai minori termini possibili; la quale presentandosi già previamente concertata, serviva di base per la riscossione senz'altra controversia.

Io veggio che il progetto della Commissione conferma quest'usanza abusiva, giacchè stabilisce espressamente che il contribuente, dopo avere presentato una prima consegna, anche erronea nelle quantità o nei valori, può ancora presentarne una seconda più giusta, più esatta, meno erronea, e sfuggire alla pena della sopratassa.

Vediamo adunque quali saranno le conseguenze di tale usanza già prima introdotta, ed ora espressamente confermata dal nuovo progetto. Se tristi erano le conseguenze di tale usanza quando la tassa non si percepiva che sopra gli stabili, ora che la tassa dovrà riscuotersi anche sui beni mobili, così facili ad occultarsi, così difficili a ricercarsi, io dico che un enorme arbitrio, strane ingiustizie s'introdurranno nella riscossione della tassa. Imperocchè possiamo essere sicuri che i contribuenti poco o nulla consegneranno delle cose mobili di qualche valore: le persone le più influenti, perchè le più doviziose, esploreranno con una prima consegna le cognizioni e le intenzioni dell'agente fiscale: e vedendolo poco informato e poco disposto (come per certo avverrà nella massima parte dei casi) a introdursi nei segreti delle famiglie per *inquisire* l'ammontare e il valore dei beni mobili caduti in eredità, i contribuenti i più influenti, appunto perchè i più ricchi, rilasceranno come ufficiale e definitiva quella consegna che prima avevano presentata a fine di esplorazione. In questo modo avverrà che nelle successioni di maggiore importanza i valori mobiliari rimarranno quasi sempre, quasi per intero sottratti alla tassa.

Sapete voi sopra quali classi sarà la tassa riscossa con qualche rigore? Sopra quelle classi di contribuenti i quali non esercitano influenza di sorta, non hanno relazioni, non hanno mezzi di rattenere l'azione degli agenti demaniali, e così quasi per una fatalità pur troppo inerente ai principii del vecchio sistema, anche qui noi troviamo che il maggior rigore delle tasse fiscali, riscosse ai modi antichi, ricade sempre sulle classi più povere. Ciò sia detto principalmente sulla consegna dei valori mobiliari.

Che se sorge una questione di perizia sul valore dei beni immobili compresi nella consegna, anche allora io trovo enormemente vizioso il modo di procedere stabilito dal progetto della Commissione. Il progetto vuole che, riuscendo inutile (come nella massima parte dei casi avverrà) l'esperimento dei due periti nominati l'uno dall'agente fiscale, l'altro dal contribuente, riuscendo inutile (come pure avverrà nella massima parte dei casi) l'esperimento di far eleggere un terzo perito dagli stessi due primi periti parziali, il giudice di mandamento debba egli d'ufficio eleggere un terzo perito, il cui parere, notiamo bene, nel progetto della Commissione ha il valore e l'effetto di una sentenza definitiva. Qui io vedo una innovazione enorme, inaudita ai principii di diritto comune. Il parere del perito nel progetto della Commissione ha l'effetto di sentenza definitiva, giacchè il giudice che ha nominato il perito riceve la relazione, ma non pronuncia altra sentenza: e deve senz'altro liquidarsi la tassa sopra il risultamento della perizia, e se il contribuente non paga, l'ingiunzione emana dall'intendente generale.

È vero che il progetto soggiunge che nel resto si seguiranno le norme stabilite dalla legge relativa ai Consigli d'intendenza generale, e nella procedura stabilita per i Consigli d'intendenza generale noi troviamo fra le altre anche questa norma, che il Consiglio d'intendenza può, occorrendo, ordinare qualunque incumbente, ed anche una perizia; ma notiamo che il progetto della Commissione dice in termini precisi, nel resto, ed esclude così ciò che concerne l'istanza della perizia, giacchè l'istanza della perizia ha luogo definitivo davanti al giudice; e tanto è ciò vero, che nel successivo articolo, nel caso in cui la tassa debba riscuotersi a carico del giudice stesso, in questo caso solo si determina che l'istanza della perizia possa promuoversi presso il Consiglio d'intendenza generale, onde si evince che negli altri casi il tribunale amministrativo non può ammettere altra istanza di perizia; per conseguenza non può portare giudizio alcuno sulla perizia già seguita davanti il giudice di mandamento: questa perizia dunque ha forza di sentenza definitiva per sé medesima rispetto agli agenti fiscali, ai contribuenti, al tribunale amministrativo, in una parola per tutti; e torna veramente inutile quella procedura che il progetto riserva al contribuente dopo liquidata la tassa sul risultato della perizia delegata d'ufficio dal giudice di mandamento.

Ora, chi non vede l'enormità, la stranezza di tale sistema, che attribuisce l'effetto di sentenza definitiva all'avviso del perito, tuttochè mancante di tutte le guarentigie giudiziarie?

Se vogliamo che la perizia abbia per sé effetto di sentenza, commettiamone l'eseguimento ad un vero *giuri*: poniamo in opera il sistema che già la legislazione francese introdusse nei casi d'indennità dovute ai proprietari spossessati per causa pubblica.

Il Consiglio provinciale, secondo quella legge, designa ogni anno una lista del giuri speciale per la stima dei beni immobili: la Corte di appello ove risiede, oppure il tribunale di prima istanza estrae da questa prima lista designata dal Consiglio una lista meno numerosa per il servizio annuale; quando occorre una questione si convoca il giuri designato in questa seconda lista, la quale riducesi poi al numero legale per mezzo delle ricusazioni perentorie concesse alle parti. In una parola si applica ne' suoi termini i più rigorosi il sistema del giuri: ed allora sta bene che il giuri giudichi liberamente secondo l'intima sua convinzione, ed allora sta bene che il suo giudizio abbia il valore di una sentenza definitiva; perocchè il giuri è composto di giudici specialmente periti delle cose, sopra cui si tratta di giudicare, di giudici essen-

zialmente voluti e riconosciuti dalle parti medesime. Questo giurì giudica sentendo le parti in pubblica discussione, giudica secondo tutte le notizie che esso abbia in particolare per sua propria pratica, per sue proprie informazioni, giudica secondo i documenti che gli sono presentati, ascolta i testimoni in esame, si trasporta sulla faccia dei luoghi per vedere le cose cogli occhi propri ed estimarle col proprio suo criterio, sicchè non manca nessun elemento di verità.

Io credo che l'errore della Commissione sia provenuto da una falsa applicazione della legge del 1821, che rinnovò presso di noi l'imposta sulle successioni. Era veramente stabilito in quella legge che quando i due periti parziali non concordassero nella stima degl'immobili, nè in eleggere un terzo perito, il terzo perito si dovesse nominare d'ufficio dall'intendente. Il nuovo progetto sostituisce il giudice all'intendente. Ma in allora l'intendente (noti la Camera) era il giudice del contenzioso amministrativo, in allora l'intendente che nominava d'ufficio il terzo perito era poi quel medesimo che, continuando la controversia, doveva pronunziare la sentenza, era quel medesimo che giudicava lo stesso parere del terzo perito, e quando l'avesse riconosciuto erroneo, quando l'avesse avuto per sospetto, poteva, come giudice, secondo le regole del diritto comune, ordinare un qualunque nuovo incumbente. Per mantenersi consentanea agli antichi principii la Commissione doveva almeno rimettere l'istanza intera della perizia al Consiglio d'intendenza generale, cioè a quel tribunale che succedette agl'intendenti nella giurisdizione del contenzioso amministrativo.

Ma il miglior sistema, quello che toglie ogni arbitrio, e può riuscire egualmente giusto e giovevole per l'erario e pei contribuenti, è il sistema del giurì sulle basi poc'anzi da me accennate.

Riassumendo, dico che a tre sostanzialmente si riducono le modificazioni colle quali io stimo che la tassa di successione possa diventare un'imposta equa ed accettabile.

Le tre modificazioni consistono: 1° nell'esenzione totale a favore dei piccolissimi patrimoni, e due o tre categorie di esenzioni parziali tra l'esenzione totale e il pagamento del tributo normale; 2° nel distribuire il pagamento della tassa liquidata in più rate, e in più anni successivi; 3° nel correggere, come ho detto, il metodo di verificare le consegne. A queste condizioni la tassa riuscirebbe giusta, proporzionale, non gravosa soverchiamente a nessuno, ed applicata secondo i suoi veri principii: ma nel sistema della Commissione l'imposta riesce odiosa, gravosa ai più poveri, ingiusta nelle applicazioni e nei risultati. Io non disapprovo in massima l'imposta di cui ragioniamo, ma esposi due sistemi di condizioni radicalmente diversi. Tra questi due sistemi la Camera elegga.

**ARNULFO, commissario regio.** L'onorevole deputato Pescatore riconobbe che la tassa sulle successioni ha giusta causa, ed è proporzionale agli averi. Resa questa giustizia al progetto, io credo che la Camera possa passare alla discussione degli articoli, in quanto che le modificazioni che l'onorevole deputato propose saranno oggetto di emendamenti che egli tempo per tempo presenterà, ed il Governo e la Commissione non saranno alieni dall'aderire a tutte quelle proposte, le quali, mentre conservano all'erario quel tanto di cui rigorosamente ed urgentemente abbisogna, rendano però la tassa più facilmente accetta, per quanto le imposte, massime nuove, possono esserlo, e la riscossione riesca e più facile e non vessatoria.

Ciò mi dispenserebbe dal parlare partitamente dello scopo cui tende l'onorevole deputato Pescatore; tuttavia però, e

colla riserva, ripeto, di accettare tutti quegli emendamenti che potranno essere conciliabili coi grandi bisogni dello Stato; io osserverò che finchè non si conosca qual sia la classazione che egli vuole introdotta nella legge, quali le categorie che desidererebbe d'introdurre prima d'arrivare al pagamento del totale della tassa, io non potrei a tale proposito emettere opinione qualsiasi, tranne quella che ebbi or ora ad emettere.

Tuttavia quanto alla verifica del valore dei mobili, io non posso astenermi dall'osservare fin d'ora che la supposizione che vi siano degli accordi fra gl'impiegati ed i debitori, se non è supposizione nel rigor del termine, è certo un'eccezione, ed io non credo che le eccezioni possano servir di norma generale; non posso quindi riconoscere che nel maggior numero dei casi gli agenti demaniali siano per prestarsi a che un contribuente dia intanto una consegna meno esatta per accettarne poi una seconda.

Chechè ne sia però, ripeto, anche di questa proposizione se ne farà caso quando si propongano gli emendamenti. Solo mi occorre di aggiungere che intanto il Governo ha proposto che si possa fare una seconda dopo la prima consegna, appunto per rendere la tassa nè onerosa, nè vessatoria, per non colpire cioè immediatamente di soprattassa coloro che per avventura in buona fede avessero fatto delle omissioni in una prima consegna, e per togliere l'inconveniente che attualmente si riconosce, e da lungo tempo dura, vale a dire che anche quando l'erede in buona fede ha ommesso nella prima consegna alcuni oggetti ereditari, è tuttavia ricercato del pagamento della multa se per grazia non ne viene esentato.

Lo scopo del Governo è di riscuotere colla possibile esattezza il dovuto, ma di risparmiarne per quanto si può di ciò ottenere con multe o vessazioni. Questa è la ragione per la quale si ammise una seconda consegna in rettificazione della prima. Non dirò che questo non possa presentare qualche inconveniente se vi sarà troppa deferenza, troppa confidenza fra l'impiegato ed il consegnante; ma, ripeto, l'escludere assolutamente questo sarebbe il volere la perfezione, la quale non possiamo pretendere; nel maggior numero dei casi però l'onorevole deputato Pescatore meco converrà che gli agenti demaniali fin qui non si mostrarono troppo teneri per riguardo a coloro che sono debitori dei diritti di successione, e vi sono forse molti esempi di troppo zelo per parte degli agenti medesimi nel far eseguire la legge. Relativamente poi alla valutazione degli stabili, io credo che il progetto non presenti tutti gl'inconvenienti che furono enunciati; ma tuttavia convengo coll'onorevole deputato che debbonsi adottare quei mezzi che si ravvisassero più acconci onde ottenere una perizia giusta, impagiale e, per quanto si può, scevra da ogni prevenzione. Tuttavia parmi che il progetto corrisponda fino ad un bel punto a questo scopo, poichè ove il debitore del diritto voglia tutelare i propri interessi ne ha il mezzo scegliendo il proprio perito, il quale in contraddittorio del demanio, può intanto far pronunziare un giudizio con cognizione di causa, se non d'accordo dei due periti, almeno certamente per parte del suo perito. Quando poi vi sia, come per l'ordinario accade nel maggior numero dei casi, discordanza fra i due periti, un terzo perito eletto dal giudice mi pare che sia tutto ciò che si possa desiderare nello scopo di ottenere una perizia giusta. Ma mi si osservò che sarebbe forse la scelta migliore, tuttavolta che il terzo perito dovesse prendersi fra quelli che i Consigli divisionali nominano per l'espropriazione forzata, ossia che si adottasse un consimile sistema. In ciò non disconvengo, sebbene io creda che la scelta del terzo perito fatta dal giudice nel caso di dissenso

degli altri due periti non debba farsi arbitrariamente, nè alla cieca, e che il giudice sia chiamato a nominare il terzo perito dopo aver esplorato dalle parti quali siano i periti confidenti e quali i diffidenti. È vero che la legge ciò non dice, ma ciò è di diritto comune, poichè se il giudice è chiamato a nominare una persona che pronuncerà fra i due periti, deve circondarsi di tutte quelle cognizioni che possono allontanare ogni ombra di sospetto che parteggi per l'una o per l'altra parte: d'altronde affidate quest'ufficio a persona cui compete, poichè il giudice stesso in moltissimi casi è nell'obbligo, per proprio ufficio, o per le contestazioni che nanti al medesimo si agitano, di addivenire alla nomina di periti: e non iscorgo differenza che la perizia debba riflettere due privati, ovvero da un canto il demanio, e dall'altro un privato; ma anche a questo riguardo se si proporrà un emendamento che migliori la legge, il Governo e la Commissione non avranno difficoltà di accettarlo. Per conseguenza mi pare che non contestandosi il principio e l'utilità della legge, e potendosi introdurre delle modificazioni negli articoli, è il caso di passare alla discussione degli articoli medesimi, perchè in questa troverà miglior sede la discussione relativa alle questioni che il distinto ingegno dell'onorevole deputato Pescatore ha messe in campo.

**TURCOTTI.** Ho domandato la parola per fare alcune considerazioni generali.

L'imposta, o signori, non è altro che un debito comune che hanno i cittadini tutti verso la patria. L'imposta è una vera retribuzione, è un prezzo che si paga in compenso dei vantaggi che ogni società umana procura agl'individui che vi appartengono. E quanto maggiori o minimi sono i vantaggi che si godono, tanto più alto o basso deve essere il prezzo a retribuirsì da ciascun cittadino.

La giustizia distributiva nel riparto delle imposte, per necessaria conseguenza, deve essere il primo dovere dei legislatori, deve essere l'anima e la base di ogni umana società.

E certamente non sarebbe giusto che venisse capovolta l'economia sociale, e che per la maggiore e talvolta effimera felicità di pochi si privassero i molti del benessere minimo di cui si trovano in possesso; ma *tutti indistintamente i cittadini nella proporzione dei loro averi debbono contribuire ai carichi dello Stato.*

Questa conclusione sanzionata dall'articolo 25 dello Statuto non è che una necessaria conseguenza degli enunciati inconcussi principii, ammessi da tutti gli economisti nello stabilire i loro differenti sistemi di pubblica economia.

Tuttavia ogniquivolta si trattò in questa Camera di riparto d'imposte si sentì a ripetere la parola *uguaglianza* invece di *proporzione*. E questa oggi è la prima volta che si tiene un linguaggio opposto. Eppure come l'uguaglianza deve essere dinanzi alla legge, così la proporzione è sacrosanta, è necessaria perchè giusta, perchè prescritta nel riparto delle imposte.

Noi sappiamo che l'uguaglianza in tutto è una chimera, mentre infiniti sono i gradi nella scala delle umane felicità, e sono molto diversi ed estesi i vantaggi che godono gli uomini dal vivere in società. E siccome dal linguaggio si argomentano le intenzioni, così io vorrei solo che fosse non solo franco e generoso, ma consentaneo cogli enunciati principii, quello che riguarda ogni riparto d'imposta.

Io insisto su questo punto perchè e dal centro e dal destro come anche dal sinistro lato in questo Consesso io ho spesso sentito a ripetere, certo con buona intenzione, la parola *uguaglianza* invece di *proporzione* trattandosi di giusto ri-

parto d'imposte. E quello che più mi ha colpito si è di averla sentita a ripetere dai primi oratori ed economisti che qui seguono e che servono spesso agli altri di guida. In prova di quanto affermo io non voglio citare fuorchè alcune parole pronunciate dall'onorevole conte di Revel.

Egli nel discorso stesso in cui si fece con applausi rimarcare pel suo detto che in fatto di *sovrimposte il paese non ha dovuto pagare un soldo di più* nel periodo precedente, così si esprimeva: « Disgraziatamente nel nostro paese non essendovi stata finora unione perfetta di Governo, e non essendovi stata parità assoluta di trattamento riguardo alle imposte, quando si dovesse procedere nella via che è segnata dallo Statuto, quella, cioè, dell'uguaglianza pel concorso nei carichi pubblici, quest'uguaglianza voluta dalla legge avrebbe provocato delle lagnanze, » ecc. Ed ecco come per tre volte in un solo periodo di quattro o cinque linee si propugna il principio dell'uguaglianza nel concorso dei carichi pubblici, dell'uguaglianza che si chiama voluta dalla legge, ossia della parità assoluta di trattamento riguardo alle imposte, la quale uguaglianza o parità niuno certamente dirà essere d'accordo colla proporzionalità prescritta chiaramente dallo Statuto.

Io ho citato di preferenza le parole dell'onorevole deputato Revel perchè le pronunciava in un momento solenne e in atto come di rimprovero; perchè egli in economia pubblica è come una stella polare intorno a cui si aggirano e da cui prendono luce molte stelle minori nell'atto pratico, e perchè m'avvidi che colle sue parole furono pur troppo consentanee le decisioni della maggioranza della Camera.

Egli è perciò che il principio della proporzionalità nel riparto delle imposte, sebbene sancito dallo Statuto, sebbene accettato unanimemente dalla nazione e ritenuto come sacrosanto, sebbene proclamato più volte dalla tribuna di questa Camera io credo che ancora non sia abbastanza ripetuto, mentre i fatti dimostrano pur troppo che o non è inteso o, quel che è peggio, non si volle finora nè intendere, nè applicare.

Io spero però che quindi innanzi la Camera vorrà tener un altro sistema, e che coll'occasione delle nuove imposte vorrà procurare di stabilire quel certo equilibrio proporzionale richiesto dallo Statuto, aggravando, cioè, non più i piccoli averi già sopraccarichi d'imposte come si è fatto colle leggi sul bollo e sui diritti d'insinuazione, ma aggravando di preferenza le maggiori proprietà ed i grandi averi che finora non pagano in proporzione di quanto hanno pagato nel passato e pagano ancora al presente i piccoli averi del popolo minuto. Io spero adunque che la Camera nel fare i convenienti emendamenti a questa legge vorrà schivare due errori pratici.

Il primo si è di coloro che nel riparto delle imposte prendono in via ordinaria per base la maggiore o minore popolazione non già la maggiore o minore ricchezza dei cittadini, si fidano più all'estensione del territorio che al maggior prodotto del medesimo, più all'apparenza delle proprietà che alla sostanza dei redditi, più alla facilità d'esigere che alla giustizia ed equità dell'esazione; a tal fine ottengono che vengano distribuiti de' quadri sinottici ove sono diligentemente registrate per cadauna provincia non solo le somme totali di quanto paga alle finanze, ma ancora quelle della doppia media in ragione di popolazione e di superficie di cui fanno gran caso più che d'altro. E costoro poi non sono contenti fintantochè le imposte non siano tutte innalzate ad un solo livello, cioè a quello del proprio compasso e non a quello prescritto dall'articolo 25 dello Statuto.

L'altro articolo non è che una conseguenza del precedente. Se le imposte, dicono alcuni, devono essere ripartite non già in proporzione degli averi, ma in ragione della popolazione e della superficie, ne viene di conseguenza che tutti i cittadini debbano contribuire egualmente. Che se per lo passato il popolo più ricco, non molto numeroso, pagava in ragione di popolazione qualche cosa di più che il popolo minuto, ora l'uguaglianza voluta dallo Statuto richiede che tutti debbano contribuire egualmente.

E se qualche località in via eccezionale per la sua sterilità e per altre circostanze imperiose non paga in ragione di popolazione e di superficie, ora conviene dar mano al livello dell'uguaglianza e costringere questi democratici liberali a pagare più del consueto, quand'anche in quattro secoli e mezzo di eccezioni godute non abbiano potuto escire dall'infimo grado di mediocrità, da quello che più si avvicina alla miseria. Han voluto la Costituzione (*Bisbigli e rumori*) la paghino cara. Vogliono la libertà ed uguaglianza? Abbiano la libertà di chiacchierare inutilmente, e si contentino della libertà della stampa come si tollera al presente, che è anche troppo, e siano tutti uguali nel pagare le imposte. Non hanno redditi? Paghino colle fatiche, colle privazioni, coi sudori e cogli stenti purchè paghino tutti egualmente.

Dal canto nostro poi continuano questi singolari interpreti dello Statuto; giacchè siamo in tempi di libertà e di uguaglianza noi faremo uso della libertà per interpretare lo Statuto secondo il nostro beneplacito e per ottenere leggi propizie al nostro particolare interesse. In quanto all'uguaglianza noi le faremo fare un passo di più nello Statuto, cioè dall'articolo 24, ove ci incomoda alquanto, la spingeremo avanti sino all'articolo 25, ove fa tanto bene per noi. Così più niuno si ricorderà della parola *proporzione*, eccettuati gli studenti nelle scuole e gl'impiegati delle strade ferrate. (*Itarità e rumori*)

E perchè *proporzione*? Non dobbiamo noi interpretare la legge secondo l'esempio delle Camere francesi in trentacinque anni di Governo costituzionale? Perfino l'attuale assemblea repubblicana non è contraria al nostro modo d'interpretare lo Statuto. Noi non faremo nè più nè meno di quanto si è fatto in Francia. Anzi per mostrarci condiscendenti, sovra sette progetti di legge sulle imposte, sei saranno secondo il sistema dell'uguaglianza e ne appoggeremo uno secondo il sistema proporzionale. E con tale o somigliante linguaggio e con fatti corrispondenti, ecco come si viene per abito, e senza accorgersi, a mal interpretare lo spirito e la lettera dello Statuto.

È bensì vero che appunto la legge che abbiamo sotto gli occhi è una di quelle che si avvicina di più allo spirito dello Statuto, vale a dire, più o meno è in proporzione degli averi dei cittadini. Ma siccome questo progetto di legge non la perdona alle piccole sostanze che sono già adesso, per vie indirette, molto più aggravate che le maggiori; siccome conserva alle rendite sullo Stato il privilegio di essere esonerate da ogni diritto di successione; siccome le leggi vecchie vigenti e le nuove di finanza già approvate ricadono pressochè totalmente a carico dei piccoli averi del popolo minuto, sia possidente che proprietario; siccome le imposte nuove che si propongono sull'industria e sul commercio, la mobiliare e la personale colle altre che si aspettano, riescono anch'esse in gran parte a carico dei piccoli averi, con sommo risparmio degli averi maggiori; siccome pel benessere pubblico ed ancora nell'interesse delle finanze importa assaissimo che vengano moltiplicate, e perciò favorite le piccole proprietà, e che all'opposto venga diminuita o al-

meno impedita per l'avvenire una maggiore concentrazione di ricchezze nelle mani di pochi individui, concentrazione che favorirebbe il pauperismo tanto fatale al pubblico benessere ed alle stesse finanze, così io spero che la Camera nell'approvare questa legge non vorrà rifiutare quegli emendamenti che verranno presentati con tale scopo, e specialmente con quello di agevolare e perpetuare la conservazione delle piccole proprietà nelle mani del popolo minuto che è tanto utile alle finanze, come pure di non togliere ai proletari ed ai lavoratori le occasioni ed i mezzi facili di diventare possidenti.

Io pertanto in massima non sono contrario a questa legge, e purchè vengano fatti gli opportuni emendamenti, purchè non si consacri il privilegio d'esenzione in favore delle rendite dello Stato, purchè non vengano aggravate od inceppate le successioni in linea retta, e purchè nel riparto si pratici davvero il sistema di proporzionalità, io non voterò contro la medesima.

**PRESIDENTE.** Consulto la Camera se intende che si passi alla discussione degli articoli.

(La Camera passa alla discussione degli articoli.)

**PROGETTO DI LEGGE SULLA PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE DEI CONSIGLI MUNICIPALI.**

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Chiedo che mi sia permesso di fare una comunicazione alla Camera.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** La Camera ricorda come all'occasione della discussione intorno alla pubblicità delle discussioni dei municipi s'invitò il Governo a presentare un progetto di legge; io non vorrei che la Camera credesse che io non mi fossi occupato di questo progetto, poichè esso era già esteso da parecchi giorni, e non veniva da me presentato per altre ragioni, che per le gravi occupazioni da cui era stretta la Camera.

Sentendo però che il deputato Mantelli ha presentato un progetto di legge a questo scopo, ho creduto bene di parlarne alla Camera. E quantunque io non voglia interrompere l'iniziativa presa dal signor deputato, non vorrei nemmeno esser causa per cui si muovesse discussione a questo riguardo quando dichiaro di essere disposto a presentare il progetto del Governo, semprechè il signor deputato Mantelli dal canto suo non abbia difficoltà di ritirare il suo, nel qual caso la Camera guadagnerebbe il tempo che impiegherebbe per la presa in considerazione, perchè il progetto del Ministero passerebbe subito agli uffici.

Io credo poi d'altronde che il mio progetto, quantunque diverso, non si discosti molto nella sua sostanza da quello del deputato Mantelli. E così attenderei una sua dichiarazione.

**MANTELLI.** Dopo le spiegazioni date dal signor ministro dell'interno, siccome il motivo per cui ho presentato il progetto di legge in discorso era appunto quello dei reclami che venivano da tutte le parti per la pubblicità delle sedute dei municipi, dichiaro che non ho difficoltà, anzi, che ben volentieri ritiro il mio progetto lasciando che il Governo faccia quanto crede, tanto più che il ministro dice che il suo progetto non è diverso dal mio, in quanto al punto principale, e che a me consta essere in molte parti migliore del mio.

Non ho pertanto difficoltà di ritirare il mio progetto. (*Bravo! bravo!*)

**GALVAGNO**, ministro dell'interno. Allora do lettura della relazione del progetto da me preparato. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 707.)

**PRESIDENTE**. La Camera dà atto al ministro dell'interno della presentazione della presente legge.

In seguito alla dichiarazione del deputato Mantelli di ritirare il suo progetto, io debbo consultare la Camera intorno alla seduta di questa sera.

**FRANCHI**. La discussione della strada di Savigliano è discussione d'urgenza, quindi pregherei la Camera, nell'interesse di un'opera che si può considerare di utilità pubblica, a non volerla ritardare più oltre, e di fissarla per questa sera invece della legge ch'era già proposta.

**PRESIDENTE**. Quelli che intendono che si abbia a tener seduta questa sera per continuare la discussione sulla strada di Savigliano, vogliono alzarsi.

(La Camera approva.)

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLE TASSE DI SUCCESSIONE.**

**PRESIDENTE**. Prima di dar lettura dell'articolo 1° della legge sui diritti di successione chiederò al regio commissario se accetta il progetto della Commissione.

**ARNULFO**, commissario regio. Io consento che si metta in discussione il progetto della Commissione, senza però accettarlo in tutte le sue parti.

**PRESIDENTE**. L'articolo 1° del progetto della Commissione è così concepito:

« Per tutte le trasmissioni di proprietà, di usufrutto e di uso di beni mobili ed immobili che si operano tanto per successione che per testamento, o per altro atto di liberalità a causa di morte, sia a favore di ascendenti e discendenti in linea retta che a favore di parenti in linea collaterale, affini o di persone non parenti con l'autore della successione, si pagherà una tassa proporzionale, regolata sulla natura degli oggetti, e sul grado di parentela secondo le quotità infra stabilite.

*Sui beni mobili.*

- « Tra ascendenti e discendenti centesimi 50 per ogni 100 lire.
- « Tra fratelli, sorelle e coniugi, lire 1 per cento.
- « Tra prozii e pronipoti, zii e nipoti, lire 1 50 per cento.
- « Tra cugini di primo grado, ossia figli di fratelli o di sorelle, lire 2 per cento.
- « Tra altri parenti ed affini ristrettivamente al duodecimo grado, lire 3 per cento.
- « Tra estranei, lire 5 per cento.

*Sui beni immobili per natura e per destinazione, o riputati dalla legge immobili.*

- « Tra ascendenti e discendenti, lire 1 per cento.
- « Tra fratelli, sorelle e coniugi, lire 1 per cento.
- « Tra prozii e pronipoti, zii e nipoti, lire 3 per cento.
- « Tra cugini di primo grado, ossia figli di fratelli o di sorelle, lire 4 per cento.
- « Tra altri parenti ed affini ristrettivamente al duodecimo grado, lire 6 per cento.
- « Tra estranei, compresi i corpi morali, lire 10 per cento.
- « Le successioni in linea retta, di cui il valore non eccede le lire 1000, sono esenti dalla consegna e dalla tassa. »

**FARA-FORNI**. Signori, era mio proposito di serbare il silenzio sopra i diversi progetti di legge che vi si vanno presentando, sia perchè almeno da qualche tempo in poi la mia voce non può vantarsi di essere molto felice nel trasfondervi le convinzioni che io nutro nell'animo, sia perchè non posso disconoscere la stringente necessità in cui trovasi l'erario pubblico ed il bisogno di provvedervi con nuove misure fiscali. Tuttavia in faccia ad un nuovo genere di contribuzione che ci si propone coll'articolo 1° di questa legge non credo dover tralasciare di esprimere francamente la mia opinione, la quale è direttamente contraria all'imposta stessa. Intendo parlare della tassa di successione stabilita tra ascendenti e discendenti.

Quando considero che nelle leggi finanziarie recentemente presentatesi, oltre al malcontento generale che producono per l'aumento dei carichi pubblici, vi ha pur sempre qualche disposizione che va direttamente a ferire qualche classe di contribuenti salvati dalla legislazione di un Governo assoluto, un doloroso pensiero mi sorge nell'animo, che la libertà non si possa fondare che in mezzo ai lamenti ed alle querele!

Questo sarà indubitatamente l'effetto dell'imposta di cui si tratta: poichè le famiglie sino ad ora esenti da quel peso in virtù di una speciale disposizione mantenuta anche quando l'erario del passato Governo trovavasi al secco, non si tratteranno al certo dal muovere contro i più alti rimproveri.

Infatti una tale contribuzione ripugna a quei principii che sono diffusi non solo fra le classi inferiori, ma trovansi pur scritti nei nostri codici.

La trasmissione dei beni paterni al figlio non gli dona veramente una nuova proprietà; a me pare che il padre sia piuttosto un socio, anzi il capo della società famigliare, il quale, morendo, non percepisce più la quota che gli spettava durante la sua vita. Perciò simili successioni non furono mai considerate come le altre apertesì anche tra parenti strettissimi: giacchè se fra questi la voce del sangue voleva che i beni si trasmettessero reciprocamente, una vera e perfetta obbligazione superiore anche alla volontà dell'uomo, fu imposta solo per le eredità tra ascendenti e discendenti.

Come adunque vorremmo noi stabilire una tassa di trasmissione per eredità che non sono una nuova proprietà acquistata dall'erede, bensì la soddisfazione di un dovere del defunto impostogli dalle leggi di natura, e riconosciuto, in gran parte almeno, dalle leggi civili? È forse questo un guadagno che fa il figlio e di cui una parte ne deggia allo Stato? Si può in ciò ravvisare un acquisto fatto dai discendenti, essi che non ne potevano essere privati dagli ascendenti e viceversa?

Per queste considerazioni io sono d'avviso che l'esenzione sin qui accordata per siffatte successioni debba esser mantenuta anche nell'attuale progetto di legge che andiamo discutendo.

È meglio, a mio credere, o signori, rinunciare a qualche migliaio di lire anzichè turbare i sacri e solenni rapporti che la natura ha stabiliti tra le persone che sono fra sè in linea diretta.

Non introduciamo nella famiglia che piange la perdita del suo capo, od accanto del genitore inconsolabile pel mancato sostegno della prole che dovea confortarlo nella sua vecchiezza la fredda, dura e spiacevole figura dell'agente del fisco. (*Surro*) Rispettiamo quell'estremo dolore, come lo ha rispettato sempre mai un Governo che non riconosceva limiti nello spendere e nell'imporre. E se da ciò ne derivasse qualche disavanzo nelle pubbliche entrate, cerchiamo, o signori, di

colmarlo con altri balzelli o con altri provvedimenti, i quali da una parte ripugnino meno ai sentimenti innati che una legge superiore all'umana ha scolpito nel cuor dell'uomo, e dall'altra non riproducono a nostro svantaggio quel triste paragone che non si mancherebbe di fare tra le leggi finanziarie anteriori allo Statuto, e quelle ad esso posteriori.

La Camera, accettando l'emendamento soppressivo che ho l'onore di proporle sull'articolo 1° dell'attuale progetto di legge, sarà benedetta da tutte le famiglie cui avrà risparmiato questo sopraccarico di dolore già troppo intenso pel vuoto irreparabile che la sciagura avrebbe fatto nel loro seno.

**GERBINO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Prima di tutto domando al signor Fara-Forni quale è il suo emendamento.

**FARA-FORNI.** Propongo di escludere dall'articolo 1° le parole: *sia a favore di ascendenti e discendenti in linea diretta* (fermo nel resto come all'articolo); ed in conseguenza di sopprimere anche i due paragrafi e l'ultimo alinea dell'articolo medesimo, relativi alla successione tra ascendenti e discendenti nel progetto della Commissione.

**ARNULFO, commissario regio.** Siccome la questione consiste nel determinare se debbano essere soggette a tassa le successioni ascendenti e discendenti, credo di dovervi tosto rispondere.

L'onorevole deputato Fara-Forni move censura al progetto di legge perchè comprende le successioni fra ascendenti e discendenti, le quali verrebbero sottomesse al pagamento della tassa. Non debbo dissimulare che il Governo quando prese ad esame le diverse leggi vigenti sulle imposte onde vedere quali fossero suscettibili d'aumento, e studiò quali altre imposizioni si potessero introdurre onde porre l'equilibrio nel bilancio dello Stato, rimase per un momento in forse nel decidere, se a fronte di un'abitudine che derivò dall'esenzione portata dalla legge del 1821, dovesse proporre un'imposta sulle successioni che si deferiscono in linea retta. Ma a fronte di un bisogno, a fronte di un dovere non esitò punto, in quanto che la tassa sulle successioni attualmente non produce che all'incirca lire 700,000, e qualora venga adottata l'ampliamento nel modo dal Ministero proposto può approssimarsi a quattro milioni. Dico a fronte d'un bisogno, poichè non è da ridirsi alla Camera quali siano le nostre critiche condizioni finanziarie; solo debbo aggiungere che difficilmente il Governo troverebbe a surrogare questa con altra imposta che fosse egualmente produttiva e che lo fosse prontamente: e noi abbiamo bisogno e dell'una e dell'altra condizione.

Dissi a fronte di un dovere, poichè niuno contesterà che il ministro delle finanze non abbia l'obbligo di proporre alla Camera quali siano i mezzi coll'attuazione dei quali le entrate possano col tempo pareggiare le spese dello Stato. Per questo medesimo bisogno, per questo medesimo dovere, io mi fo a sostenere il progetto presentato, e spero di dimostrare che la tassa delle successioni, che si deferiscono in linea ascendente e discendente, è sotto ogni aspetto giusta, e che forse non è giusto lo escluderla. Le trasmissioni di eredità sono protette dalla società, le leggi civili regolano le successioni tanto testamentarie che legittime.

Perciò in ogni tempo lo Stato praticò di prelevare una piccola porzione di queste medesime eredità quale compenso della protezione che il medesimo accorda; questa non è cosa nuova, in quanto che fin dal tempo d'Augusto i Romani percevevano il ventesimo di tutte le eredità, di tutti i legati, di tutte le donazioni a causa di morte, il quale ventesimo si faceva pagare alla cassa militare. Prima della rivoluzione del

1789, in Francia esisteva la tassa delle successioni, ma esisteva sotto altro nome, cioè col titolo di *centième denier*; essa era però sempre una tassa che si pagava allo Stato sulle successioni.

Nel 1790, dopo la rivoluzione, in tempi di libertà, veniva introdotta questa specie d'imposta e comprendeva le successioni in linea retta. S'introdussero dopo cambiamenti e modificazioni, ma non si è mai più receduto dal principio, cioè di sottoporre questa natura di eredità alla relativa tassa più o meno gravosa.

Nel 1798 colla legge del 12 dicembre venne poi in modo più regolare stabilito il diritto di registrazione, il quale comprende l'imposta sulle successioni.

Questa tassa fu mantenuta sempre e fino al giorno d'oggi; ed è da ritenersi che anche sotto il regime attuale di repubblica, non solo non si propose di togliere, come ora qui si vuole, la tassa delle successioni che si deferiscono in linea retta, ma si propose il 3 luglio 1848 di aumentare la quota, ed inoltre di renderla progressiva; ma la Commissione nominata dall'Assemblea nazionale respinse, come doveva, la progressività, e si attenne a proporre un aumento della tassa, non solo per le eredità deferte tra parenti più remoti, ma anche per le successioni fra padre e figlio e viceversa, proponendo di portare per queste ultime l'imposta a centesimi 75 per cento per i mobili, ed a lire 1 50 per gli stabili, coll'aumento così di 25 centesimi sui primi, di centesimi 50 sui secondi. Questa relazione della Commissione non ebbe ulteriore seguito, non fu ridotta in legge, ma io la indico per dimostrare che in un Governo repubblicano, ove la tassa in linea retta si fosse riconosciuta gravatoria avrebbe avuto una generale disapprovazione. Non solo una lunga esperienza viene in appoggio del progetto del Ministero, ma benanche l'opinione degli scrittori concorre a provare la giustizia del medesimo.

Diffatti G. B. Say così scrive:

« Il est évident qu'un impôt sur les successions qui se paie presque toujours sur un capital, est un des impôts les moins pénibles à acquitter. Il est pris sur un bien dont la destination n'était point fixée d'avance; sur un bien que l'héritier n'avait pas compris dans ses ressources ordinaires, et dont on lui demande une portion au moment où il reçoit, c'est-à-dire, où il a entre ses mains la chose qu'on lui demande: *Cet impôt ne serait injuste et préjudiciable que par son excès.* »

Nè diversamente l'intende Audifret, parlando della legge del 1798 che regola la tassa sulle successioni, il quale scrive:

« Ces sages dispositions qui étaient le fruit du savoir et de l'expérience ont posé des principes si justes et si bien adaptés à la nature des choses, qu'ils sont entrés en quelque sorte dans les habitudes, sans éprouver d'altération pendant trente années consécutives. »

Lo stesso Girardin, abbenchè proponga un sistema d'imposte affatto nuovo e tutto suo particolare, vale a dire di sostituire alle imposte indirette una specie di assicurazione volontaria allo Stato, tuttavia vuole mantenuta la tassa sulle successioni.

Da ciò mi pare di poterne dedurre che e l'opinione degli scrittori, e l'osservanza da più di 60 anni, se parliamo dei tempi a noi più vicini, e da ben molto maggior numero di anni se parliamo dei tempi antichi, dimostrano la giustizia della tassa, sia che colpisca le eredità che si deferiscono in linea retta e fra parenti più prossimi, sia che si estenda ai parenti più remoti; oppure che comprenda estranei.

Ora io chiedo se una legge nata fra i Romani, osservata per lungo tempo, ammessa dalla prima rivoluzione francese, una legge che attraversò l'impero napoleonico, ed il regime costituzionale dal 1814 al 1848, una legge che in una repubblica democratica non solo si mantiene, ma si propone di accrescerla, ed è commendata da distinti ed autorevoli scrittori sopra questa materia, potesse il Governo astenersi dal proporla, avuto riguardo alle strettezze delle finanze, che il paese ben conosce.

Io prego la Camera di tener conto delle due circostanze, cioè della lunga esperienza che altrove se ne è fatta in tempi più o meno prosperi, e delle condizioni attuali del nostro paese.

Già ebbi a dire che sopra questa tassa si riposa la riscossione dell'importante somma di 4 milioni circa. Io credo che questa cifra sia di tal natura da non essere disprezzata, nè sacrificata a considerazioni leggere, ma che si possa e si debba ritenere per dimostrato che se la tassa delle successioni in linea retta fosse od ingiusta o soverchiamente onerosa, sarebbe stata prima d'ora respinta da tutte le forme di governo, attraverso le quali essa è passata. Era però debito del Governo di secondare il suggerimento di Say, il quale dice che questa tassa è censurabile allora soltanto che sia soverchiamente onerosa, ed il Governo la rese molto meno onerosa di quello che sia in Francia, stando anche alla semplice tassa che attualmente si riscuote da sessant'anni, senza parlare dell'aumento che si è proposto, in quanto che nella legge che ci occupa propose per i mobili il diritto di centesimi 50 e per gli immobili di lire 1 per 100, ma vi aggiunse tale clausola, la quale è di tale importanza da far considerare la tassa ben di molto inferiore a quella che in Francia si paga, e molto più giusta.

In Francia è per legge dichiarato che dal valore del patrimonio dell'eredità non si devono dedurre i debiti; per contro il Governo, nel proporre la legge di cui ora si tratta, ha esplicitamente dichiarato che i debiti debbono dedursi; ha bensì dovuto limitare la deduzione a quella natura di debiti che hanno dati certi onde evitare le frodi; ma sarà sempre vero che la massa essenziale dei debiti si vuole dedotta dall'attivo ereditario, e che ciò costituisce una differenza così importante di tassa, da potersi affermare con sicurezza che, se in Piemonte si paga l'1 per 100, in Francia si paga più del 2 e quasi il 5 per 100. Ma il Governo riconobbe che sarebbe stata la massima delle ingiustizie il far pagare una somma eguale per un'eredità che sia carica di debiti, e per un'altra che non ne abbia; non considerò la legge di cui si tratta come un solo trapasso di proprietà, senza indagarne la causa, cioè se per contratto o per eredità come le riguarda la legge francese, ma considerò il trapasso dell'eredità, e siccome la eredità non esiste, salvo dedotti i debiti, volle che nel progetto di legge questo principio fosse consacrato: per tal modo la tassa diviene assai più modica di quello che altrove lo sia.

Questa tassa tuttavia è pagata in Francia, e sebbene siasi fatte delle lagnanze, non venne modificata relativamente alla non deduzione dei debiti; e simile tassa è vigente inoltre in Inghilterra, ed in molti altri paesi di Europa che non occorre qui citare; basterà il dire che è una tassa riconosciuta come giusta al pari delle altre che sono generalmente in uso.

Questa tassa duri pur poco, duri anche solo finchè siasi altrimenti provvisto ai bisogni dell'erario, il Governo ciò desidera, e la vedrà col tempo soppressa colla massima soddisfazione; ma non può acconsentire che dalla legge proposta si tolga la tassa delle successioni in linea ascendente e di-

scendente; in questa sta il nerbo della legge, sta la produzione finanziaria, perchè spero sia dimostrato che è conforme a giustizia, conforme ai principii sui quali è fondata la pratica della tassa sulle successioni.

La quota mi pare modica in quanto che l'1 per 100 rappresenta il terzo, il quarto od il quinto del reddito annuo di colui che rimane erede, sia pur egli un figlio, ed il sacrificio non è poi immenso, se dovrà pagare un terzo od un quinto del reddito del primo anno, massime che il progetto di legge dà maggior agevolezza di pagare sul reddito inquantochè accorda dieci mesi per fare il pagamento, motivo per cui vi è ragione per dire che questa tassa è equitativa, ben lungi che sia eccessivamente onerosa.

L'onorevole deputato Fara-Forni ci osservò che la eredità deferta fra padre e figlio non è altro che una consolidazione di ciò che è comune fra soci ma io debbo osservare che non posso riconoscere una società di patrimonio fra padre e figlio, inquantochè niuno contende al padre il diritto di disporre da solo di tutte le sue sostanze, di farne l'uso che vuole, e nulla trasmettere al suo socio, se così si vuole chiamare il suo figlio; motivo per cui sarebbe questa una strana società. Oltre a ciò la legittima non la tramanda se, vivendo, consuma, scialacqua tutto quello che possiede; per conseguenza, dico, è una società di nuovo genere quella nella quale uno dei soci può fare quello che vuole a pregiudizio dell'altro. D'altronde non bisogna pascersi di finzioni, la finzione colla quale si vuol fare considerare come socio, come compadrone il figlio non è alla fin dei conti che una pura e mera supposizione.

Ma quand'anche si volesse di ciò ragionare, è ovvio l'osservare che se ciò poteva supporre durante le leggi romane, non trovano più luogo supposizioni simili sotto il regime delle leggi attuali, poichè la patria potestà, sebbene in apparenza duri tutta la vita, tuttavolta che non interviene l'emancipazione, è però di fatto che se il figlio ha beni propri, cessa l'usufrutto tutto al più a 30 anni, e la legge ammette l'emancipazione derivante dalla separazione del figlio dal padre durante cinque anni; il che basta perchè il figlio faccia proprio ciò che a lui proviene dalla propria industria. Non siamo in conseguenza più in quello stato di legislazione, nella quale per finzione si dicevano i figli compadroni del padre. Ma si aggiunge che la legittima il padre deve lasciarla inevitabilmente ai figli; rispondo che ciò è verissimo. Ma dall'aver il figlio diritto alla legittima ne verrà forse la conseguenza che debba essere esente dal pagamento del tributo? Io non lo credo: sia pur vero che il padre debba lasciare la legittima, ciò non vuol dire che possa tramandare al figlio maggiori diritti di quelli che hanno gli altri individui che trasmettono delle eredità.

Il diritto che il figlio misura dalla legge non solo è eguale a quello di tutti gli altri individui, ma è maggiore; e dico maggiore inquantochè agli estranei, agli altri parenti si può, o non si può lasciare, ma ai figli la legge obbliga il padre di lasciare la legittima. Dunque la legge esiste, favorisce maggiormente i figli, e da ciò non se ne deve dedurre la conseguenza che debbano i figli tanto di meno, anzi nulla pagare.

Se così si argomentasse, ne verrebbe quest'altra conseguenza, vale a dire, che la massima parte degli altri tributi che si pagano non dovrebbero più pagarsi dai figli.

Io dico al contrario che colui il quale ha un diritto, ma che gli è contestato, anche colla massima ingiustizia, se ottiene una sentenza che riconosca tale diritto, paga tuttavia il diritto di emolumento.

Il diritto in lui risiedeva prima della sentenza, perchè la sentenza altro non fece che riconoscerlo e favorirne l'esercizio, ma tuttavia paga la tassa per le sentenze.

Colui che ha ragione di riscattare uno stabile, ha il diritto, ma paga la tassa d'insinuazione; colui che è chiamato ad un fidecommesso ha pure diritto, ma paga la tassa di successione secondo la legge.

Io perciò ne concludo che l'esistenza del diritto non dispensa dal pagare quelle tasse che, direi quasi, sono una specie di corrispettivo di quella protezione che la legge medesima accorda. Scompare in conseguenza ogni eccezione desunta da che tra padre e figlio si debba considerare esistente una società dei beni paterni, come scompare ogni motivo perchè, essendo il padre obbligato a lasciare la legittima e viceversa, nasca da ciò ragione di essere esente dal pagamento del tributo, perchè questo deve colpire ogni trasmissione di eredità, qualunque essa sia.

Sembrami in conseguenza dimostrato che sin dai più remoti tempi la tassa di successione fu ammessa ed osservata, che anche nei tempi più moderni non vi si derogò, abbenchè contempli le successioni ascendenti e discendenti, che solo importa che la quota sia moderata, e che quella proposta colla legge di cui si tratta è modica oltre quanto lo sia in altri paesi che da lungo tempo la pagano; che il preteso condominio del figlio sui beni del padre è un'illusione, o, per dir meglio, una finzione legale e non può essere d'ostacolo a che la tassa debba soddisfarsi, come si soddisfa da ogni altro erede.

Io insisto pertanto acciò venga accettato l'articolo 1 del progetto.

**JACQUEMOUD ANTONIO.** Messieurs, je crois que l'on pourrait dire beaucoup de choses, s'étendre bien au long sur cette loi, car elle est, selon moi, de la plus haute gravité.

Par la présente loi le Gouvernement veut frapper d'un impôt insolite les successions en ligne directe; il veut fiscaliser le patrimoine chaque fois qu'il passe du père et de la mère aux enfants; disposition fiscale qu'on ne rencontre dans la législation d'aucun peuple moderne. Aux yeux de toutes les nations dans le passage des biens du père au fils il n'y a pas aliénation ni mutation, mais continuité de la propriété, comme il y a continuité de la famille.

Je trouve étrange, ou tout au moins singulier, que l'honorable préopinant, monsieur Arnulfo, commissaire royal, ne reconnaisse pas que cette disposition fiscale touche au double principe de l'hérédité et de la famille, principes fondamentaux fortement discutés dans ces temps-ci, et qui ont été courageusement soutenus par les publicistes orthodoxes et sérieux, en contradictoires des opinions excentriques émises par plusieurs théoriciens utopistes modernes. Mais je ne veux pas entrer dans une telle discussion, car elle me jetterait en dehors de l'étroit terrain du présent débat.

Pour justifier l'impôt inusité sur les successions on allègue les urgents besoins de l'État. Je reconnais autant que qui que ce soit la détresse de notre situation financière. Mais pourquoi n'avoir pas d'abord procédé aux réformes économiques? C'était là la voie naturelle à suivre pour commencer à faire face aux nécessités suprêmes de la position.

La présente loi sur les droits de succession en ligne directe est loin de remédier au mal; ce n'est qu'un adminicule.

Il nous importe de bien prendre garde à ce que nous allons faire. Cette loi sur les droits de succession en ligne directe est grave, très-grave, je le répète. Songeons-y bien avant de la voter.

Vous dites que dans nos pressants besoins il faut passer

vite sur bien des choses, car le salut de l'État est avant tout. D'accord. Je vous dis alors une seule chose: je voudrais que cette loi, vu sa gravité, son étrangeté et son caractère impopulaire, eût par quelque côté une portée moins fâcheuse sur l'opinion publique. Vous sentez, messieurs, tout ce qu'a d'odieux une pareille innovation; je voudrais encore une fois, si votre parti était pris de voter une telle loi, que l'on atténuat, par un amendement un peu raisonnable, par quelque correctif modéré, ce qu'elle a de rigoureux, d'injuste notamment pour la petite propriété. Je crois que le trésor, au fond, n'y perdrait pas grand'chose.

Le Gouvernement est disposé à accepter l'exemption pour les patrimoines qui n'excèdent pas la somme de mille francs.

Mais, messieurs, une semblable exemption n'est rien du tout; je dirai plus: c'est presque une dérision; soyons de bon compte. En effet, la statistique nous conduit à établir que, sous le rapport du nombre, la moyenne des familles est à peu près de trois enfants.

On aurait donc pour chaque héritier une somme non taxée de 333 francs environ. Or, je vous le demande, est-ce là une hoirie? Est-ce là une exemption sérieuse?

La Commission a voulu en ceci épargner, dit-elle, les familles peu aisées. Je dis qu'elle épargne seulement les pauvres, les malheureux; mais elle ne fait aucun avantage à ce qu'on appelle la toute petite propriété. Or, c'est pourtant celle-là que nous devons scrupuleusement ménager, soutenir, aider de toute manière, pour rendre le petit capital accessible à l'homme de travail, d'ordre et d'économie. Notre devoir est de dégrèver autant que possible la petite propriété, car c'est elle qui jusqu'ici a supporté presque toutes les charges.

Je sais qu'ailleurs on entend généralement par petite propriété celle dont la valeur n'est pas supérieure à la somme de 50 ou 40 mille francs; mais pour ne pas exagérer, attendu que nous sommes dans une grande détresse financière, et que le pays n'est pas chargé de richesse, j'appellerai petite propriété celle qui ne s'élève pas au-dessus de la valeur de 10 mille francs. Vous reconnaîtrez, messieurs, qu'il n'est pas possible de mieux se tenir dans les limites de la modération.

En ceci, comme en toute chose, je ne propose que ce qui me paraît rationnel et de tout point acceptable. Je demande l'exemption de la taxe pour la toute petite propriété, la propriété agricole surtout. Ménagez l'humble patrimoine rural, et vous aurez ôté à votre loi son côté le plus odieux. Notez en passant que le mince patrimoine des familles de la campagne est déjà sous la pression de l'impôt foncier, et que de plus il est passablement grevé d'hypothèques; notez que chaque jour il tombe sous le coup de la subhastation, et qu'il lui est toujours plus difficile d'obtenir du crédit et de se procurer des fonds par l'emprunt.

L'amendement que je propose a pour but de demander que les successions en ligne directe, dont la valeur ne dépasserait pas 10,000 francs, toutes dettes étant déduites, bien entendu, soient exemptes de payer la taxe. C'est à cela que je veux borner les quelques réflexions que je soumettrai à la Chambre.

Messieurs, je crois qu'en principe nous admettons tous l'impôt basé sur l'égalité proportionnelle. Cette contribution proportionnelle nous la reconnaissons formulée dans le Statut, article 23. Nous la voyons admise également comme doctrine fondamentale dans presque tous les pays de l'Europe. Cette doctrine a même été pratiquée par le Ministère Revel-Pinelli, qui nous régissait dictatorialement en 1848; et en

cela ce Ministère faisait un très-bonne œuvre. Le Ministère Revel-Pinelli, en créant le prêt obligatoire, ou autrement dit l'emprunt forcé, avait établi une graduation fondée sur les avoirs et les facultés de chacun. D'abord il avait exempté de concourir à l'emprunt forcé les immeubles dont la valeur n'excédait pas 10,000 francs, ainsi que les créances dont le montant total ne dépassait pas 8,000 francs. Il établissait de plus une progressivité pour les fortunes diverses jusqu'à 150,000 francs. Cette progressivité, je ne vous la demande pas. Mais j'approuve la sagesse de la mesure, dans les moments de pénurie où se trouvait le trésor. La mesure est formulée dans l'édit royal du 12 septembre 1848.

L'emprunt forcé qui frappait le commerce admettait six catégories de proportionnalité. Le petit commerce se trouvait peu pressuré. Cette disposition est contenue dans l'édit royal du 7 septembre même année. Vous me direz, messieurs, qu'ils s'agissait alors d'un emprunt forcé, tandis qu'aujourd'hui il est question d'un impôt régulier à établir.

Mais il faut examiner le fond des choses. Lorsque le Ministère du 9 août 1848 procédait à cet emprunt, il reconnaissait un principe d'équité, il avait principalement en vue de ne demander à chaque contribuable que ce que ses ressources et ses facultés limitées pouvaient fournir; il reconnaissait que la petite propriété est dans des conditions défavorables, et que justice veut qu'elle soit traitée en raison de sa situation.

Ce n'est que sous le point de vue du grand principe de l'égalité proportionnelle que j'ai cité au Gouvernement actuel et à la Commission l'exemple de ce qui a été fait par le Ministère Pinelli-Revel en 1848, à propos de l'emprunt forcé. Je dis aujourd'hui: mettez en pratique ce principe.

Si l'on n'épargne pas, comme justice et raison le veulent, la petite propriété, notamment la petite propriété agricole (car nous sommes un peuple essentiellement agricole), dans les limites d'un patrimoine de 10,000 francs, on tend dès lors à la détruire, et par conséquent à ruiner dans l'esprit des populations les principes politiques et sociaux d'ordre, de conservation et de progrès pacifique.

Vous savez, messieurs, quelle effervescence règne aujourd'hui dans les centres de populations composées de prolétaires industriels; par contre, vous n'ignorez pas combien les populations agricoles sont paisibles, conservatrices et gouvernables. Les bons principes politiques et sociaux commencent et se développent avec la petite propriété. Le sol régulièrement travaillé est le premier agent moralisateur, l'instrument civilisateur essentiel. Il ne faut donc pas neutraliser sa bonne influence par l'aggravation des charges de la petite propriété.

Je crois que c'est là une vérité reconnue aujourd'hui par tous ceux qui s'occupent de l'étude sérieuse des principes sociaux en Europe.

Si l'on venait à laisser l'article 1<sup>er</sup> de la loi actuelle tel qu'il est formulé par le Ministère et la Commission, la petite propriété, notamment la petite propriété rurale, se trouverait énormément lésée.

En effet, admettons, ainsi que l'a fait la Commission, que la moyenne de la vie humaine soit de cinquante ans. Eh bien! Je prend alors, par exemple, une propriété de la valeur de 100,000 francs, et je la mets sur une seule tête, cette propriété ne payera la taxe qu'une fois dans l'espace de cinquante ans, c'est-à-dire à la mort du possesseur. Cela va très-bien. Mais, maintenant je prends une autre propriété, également de 100,000 francs et je la partage entre 50 propriétaires; la taxe proportionnelle et générale sera bien toujours la même

pour les finances; chaque individu sera imposé pour 2,000 francs, il n'y a pas le moindre doute en effet que la mortalité ne frappe également les 50 personnes au terme de cinquante ans, comme elle atteint le seul individu possesseur de 100 mille francs.

Mais, outre la mortalité naturelle, il ne faut pas perdre de vue que sur le grand nombre planent toutes les chances de la mortalité accidentelle.

Qu'arrivera-t-il par le fait de cette mortalité accidentelle? Il arrivera que les décès partiels répétés amèneront une répétition de mutation de propriété, et par suite une répétition partielle de la taxe; l'impôt sera doublé, triplé, quadruplé même pour un bon nombre des fractions de 100 mille francs.

Ajoutez à cela que la vie des forts propriétaires, des hommes riches, entourés de tous les soins, dure, toutes choses égales d'ailleurs, plus longtemps que celle du petit propriétaire cultivateur, promptement usée qu'elle est par les rudes et incessants travaux de la campagne. De là encore une fréquence dans le mouvement des successions parmi les modestes populations agricoles.

Joignez encore à cette pénible condition la répétition des mutations par actes entre vifs; car plus la propriété est divisée, parcellée, plus elle est sujette à la translation et par conséquent aux droits d'enregistrement, et vous aurez une idée des ménagements que réclame la petite propriété.

Cela vous prouve que, si vous n'adoptez pas l'amendement que je propose, vous faites, innocemment sans doute, sans le savoir, une loi qui tend à abolir la petite propriété, et qui est toute à l'avantage de la grande propriété, qui par ses ressources est plus en état de parer aux inconvénients et aux charges fiscales qui l'atteignent. Le coup qui tue un petit cultivateur ne fait, toute proportion gardée, qu'obliger un grand propriétaire à se restreindre momentanément dans ses dépenses et dans son exploitation.

Or, nous qui avons pour but de civiliser, de moraliser le peuple, nous devons regarder comme un devoir de favoriser le développement et la consolidation de la petite propriété qui est le grand civilisateur des populations, le conservateur des doctrines pacifiques.

Il est certain, messieurs, que dans les Etats sardes la petite propriété se compose à peu près des trois quarts de la population, et, en sens inverse, du tiers à peine de la richesse territoriale immobilière. Notre pays, comme le démontrent les statistiques, est un pays agricole; la partie commerçante et industrielle est encore loin d'avoir une égale importance; elle n'est qu'une exception, un commencement; tout fait espérer que notre industrie prendra une plus grande extension; mais pour le moment nous sommes, je le répète, un peuple essentiellement agricole.

Par la présente loi qui atteint tous les patrimoines, sans distinctions spéciales qui les concernent respectivement, vous frapperiez les deux tiers de la population, et cela sans vous en apercevoir; vous les frapperiez à l'avantage de l'autre tiers qui se compose des gros propriétaires, des forts capitalistes. Je ne pense pas, messieurs, que ce soit là votre intention. Je crois plutôt que votre dessin est de maintenir le principe équitable de l'égalité proportionnelle. J'espère que vous voudrez imiter, en partie au moins, l'aristocratie anglaise, cette aristocratie très-intelligente et que j'aime, parce qu'elle n'attend jamais le dernier moment pour consentir aux réformes, parce qu'elle sait à point quand il faut céder aux exigences des temps, parce qu'elle s'exécute de bonne grâce dans les besoins suprêmes de l'État. Examinez

comme cette aristocratie pleine de tact politique a procédé dans l'établissement de l'*income tax*.

L'*income tax* épargne toutes les fortunes qui sont au-dessous de 3750 francs de rente, soit cent cinquante livres sterling, ce qui représente un capital de 80 mille francs. Ainsi les capitaux au-dessous de 80 mille francs sont exempts de payer la taxe. Vous voyez donc, messieurs, qu'en Angleterre la modeste propriété, celle dont le revenu est inférieur à 3750 francs, jouit de l'exemption fiscale; elle est protégée et encouragée.

La loi actuelle sur les successions, comme j'ai eu l'honneur de vous le faire remarquer, frappe chez nous de préférence la petite propriété agricole. L'immeuble se trouve, par le premier paragraphe du premier article, grevé d'un pour cent, payable par le fils héritier du père; or, la propriété agricole consiste principalement chez nous dans l'immeuble. Car, remarquez-le bien, la petite propriété n'a, pour ainsi dire, pas de meubles; la richesse mobilière, plus ou moins considérable, se trouve dans la grande propriété. Celle-ci a des meubles d'un certain prix; par exemple, elle possède des voitures, des chevaux, des meubles d'appartements, des bijoux, de la vaisselle de prix, du linge de valeur, de l'argent monnayé, bien des objets d'agrément, de confort et de luxe; tandis que rien de pareil ne se rencontre dans la petite propriété. Quelle richesse mobilière peut posséder le petit propriétaire qui a 3,000, ou 4,000, ou 5,000, ou 6,000 francs, enfin une exigüe fortune qui varie de mille à dix mille francs? Dans la campagne, une humble maison, un petit champ, un étroit bâtiment d'exploitation; voilà, à peu de chose près, tout l'avoir du propriétaire. Son bien est en immeubles; et ces immeubles si modiques, au moment où ils passent à ses enfants, vous les frappez d'un franc par cent de leur valeur. Le bénéfice de la taxation de la richesse mobilière, taxation qui n'est que de 50 centimes par cent; ce bénéfice-là se trouve réservé pour le fort propriétaire, pour le grand capitaliste, pour le riche enfin qui a des valeurs mobilières d'une réelle importance.

Vous exemptez encore de la taxe les rentes sur l'État, comme il est dit à l'article 9 du projet de la Commission, et cette exemption a pour prétexte la nécessité de soutenir et de développer le crédit public; mais la petite propriété n'a pas de rente sur l'État. La petite propriété ne fait pas de spéculation de bourse, pas d'agiotage; elle emploie son peu d'argent à payer ses dettes. Convenez donc avec moi, messieurs, que par cette exemption accordée aux titres de rentes sur l'État vous favorisez les capitalistes. Je ne dis pas précisément les grands propriétaires, car cela pourrait faire une distinction dans la discussion, mais je dis les gens riches, les gros rentiers qui spéculent.

Vous épargnez précisément les riches au détriment de la petite propriété. Le mince propriétaire se voit frappé de la taxe de succession patrimoniale dans toutes les parties de son avoir, tandis que le capitaliste, achetant, vendant et rachetant des rentes sur l'État, trouve ainsi le moyen de convertir une grande partie de sa fortune en placements sûrs et lucratifs et de soustraire ses richesses à la taxe fiscale, pour lui et pour ses héritiers. En Angleterre les choses se passent bien autrement: savez-vous de combien l'*income tax* frappe chaque année les rentes sur l'État? L'*income tax* frappe annuellement les rentes sur l'État du 3 pour 100. Vous sentez que c'est une charge excessivement lourde. Cependant, malgré ce droit excessif, les rentes anglaises sont très-recherchées; la taxe de 3 pour 100 ne les déprécie nullement. Les Anglais sont les meilleurs juges en matière de crédit public.

Il résulte des observations faites par d'habiles publicistes et économistes anglais, notamment de celles faites par sir Robert Peel, que depuis que l'*income tax* a frappé la rente anglaise, celle-ci a continué son mouvement ascendant, comme si de rien n'était, et que, si quelquefois elle a oscillé ou fléchi, cela ne doit pas être attribué le moins du monde aux droits de l'*income tax*. Voilà des autorités irrécusables.

En France, les rentes sur l'État faisant partie des successions en ligne collatérale sont soumises au droit de mutation, et cela est tellement vrai que, ces jours derniers, le ministre Fould, dans la discussion à l'Assemblée législative, s'opposa à ce qu'on frappât d'un droit quelconque le transfert des rentes qui s'opère à la Bourse de Paris. Si vous frappez, disait-il, le transfert des rentes nominatives, qu'en arrivera-t-il? Il adviendra que les possesseurs des rentes nominatives les convertiront en rentes au porteur, et elles échapperont au droit de succession.

Vous voyez donc, messieurs, que, soit en France, soit en Angleterre, le système financier est le contraire de celui que le Gouvernement et la Commission voudraient faire prévaloir chez nous. Allons plus loin dans cette exploration du privilège. Vous tarifiez les créances, mais seulement à 50 centimes par cent, tandis que les immeubles sont tarifés à raison d'un franc par cent, mais remarquez ceci: des créances vous n'en trouvez pas chez le petit propriétaire agricole; vous n'en rencontrez que chez le grand propriétaire et chez le capitaliste. C'est encore une faveur que vous leur faites. N'allez pas croire qu'une famille qui n'a que 6,000 ou 10,000 francs pour toute fortune ait des créances: tout propriétaire qui n'a en capital immobilier qu'une valeur de 10 mille francs n'a pas de créances; le peu d'argent qu'il peut avoir il l'emploie à réparer sa maison, à agrandir son fenil, à arrondir son petit champ; mais, je vous le répète, il n'a pas de créances; les créances, elles sont possédées, ainsi que je vous l'ai dit tout à l'heure, par le grand propriétaire, par le capitaliste. Vous voyez donc que par cette loi, qui taxe à moitié les créances, vous épargnez les capitalistes, les rentiers.

Maintenant j'aimerais bien savoir pourquoi vous ne tarifieriez pas les gros traitements et les grosses pensions. Quant à moi, je crois qu'une taxe semblable serait tout à fait naturelle; et, en supposant même que l'on admit quelques exceptions, je ne sais pas pourquoi l'on ne tarifierait pas les traitements et les pensions qui excèdent quatre mille francs, par exemple, surtout quand l'employé et le pensionnaire ont des biens patrimoniaux. Bien qu'il ne s'agisse ici que des droits de succession, j'ai cru devoir faire en passant cette remarque, afin qu'on s'habitue à croire qu'il y a stricte équité à ce que chacun soit taxé selon ses avoirs et ses facultés, et à ce que, dans les grands besoins de la patrie au moins les grands privilèges disparaissent. Jusqu'à présent le petit propriétaire, qui n'a que le produit de ses sueurs journalières, est celui auquel on s'est toujours adressé pour subvenir aux besoins de l'État.

Il est statué à l'article 6 que les créances sujettes à contestation devront payer la taxe. Je sais bien que la Commission a fait un article additionnel, par lequel elle admet la restitution dans le cas de perte totale ou partielle de la créance, perte vérifiée au moment où la contestation est vidée. Mais, messieurs, vous savez fort bien qu'une fois qu'un surplus indûment perçu a été payé, surtout quand il s'agit de minimes sommes, on n'y revient pas souvent, on ne réclame. Voyez par exemple pour les droits d'insinuation; sur vingt indivi-

des qui seront surtaxés par erreur, il n'y en a peut-être pas quatre qui adressent au domaine des demandes en restitution. Les petits propriétaires n'ayant à remuer que de menues affaires, de petites sommes, négligent les réclamations; ils sont dégoûtés par les démarches, les incombances et les frais qu'entraîne la poursuite des réclamations. De guerre lasse, ils aiment mieux abandonner un écu de 5 francs, que de dépenser 10, 15, 20 francs pour obtenir du fisc la restitution de cet écu; c'est ce que tous les publicistes ont reconnu en France, relativement à l'impôt mobilier, qui, variant d'année en année avec la baisse des loyers, donnerait lieu à de fréquentes réclamations auprès du contrôleur, réclamations que personne ne fait à raison de la filière des incombances coûteuses. Ainsi les pauvres gens sont toujours victimes des erreurs du fisc. Le fort propriétaire a intérêt à réclamer, car avec lui il s'agit de fortes sommes; il craint moins les incombances coûteuses et arrive plus vite au recouvrement.

Pour la déclaration des dettes de la succession, l'article 16 exige la justification au moyen d'un jugement, d'un acte notarié, d'une écriture sous seing-privé, pourvu qu'elle ait date certaine, c'est-à-dire, qu'elle ait été enregistrée avant le décès. Mais les dettes des petites hoiries sont fréquemment petites et consignées dans des écritures privées non enregistrées; dès lors impossibilité de justifier la dette et d'obtenir du fisc une déduction. Il en est de même des dettes du petit commerce. L'article 17 exige, pour la justification et la déduction à s'en suivre sur l'hoirie, que les livres du négociant régulièrement tenus selon le prescrit du Code de commerce. Mais vous savez, messieurs, que le petit commerce est peu régulier par nature dans la tenue des livres; de là impossibilité fréquente de justifier la dette et d'obtenir la déduction. La grande propriété et le grand commerce se tiennent en règle; le bénéfice de la déduction est toujours certain pour eux.

Relativement à la consignation et au paiement de la taxe, je vois qu'il est établi une surtaxe de pénalité pour les retards de consignation de la valeur de l'hoirie, pour les omissions dans la déclaration, pour les infidélités dans les déclarations en moins, pour les retards de paiement de la taxe et autres légères infractions à la loi. Je ne veux pas entrer dans les détails de cette surtaxe pénale; mais il faut reconnaître que, lorsqu'il s'agit de grandes propriétés, les héritiers se mettent en règle, tandis que vous trouverez les héritiers d'une petite succession de 4, 5 ou 6 mille francs toujours en retard, toujours en faute, toujours en désaccord entre eux pour l'estimation et la consignation. Vous les frapperez partout, parce que partout vous les trouverez en défaut; c'est ce que nous voyons chaque jour; il n'est pas nécessaire, pour en avoir la preuve, de voir la loi en activité.

Les héritiers des larges successions savent mieux se concerter pour l'estimation et la déclaration; ils apportent d'ordinaire, par le fait de leur position, plus de régularité dans leurs rapports avec le fisc. Je ne dis pas qu'il y ait là une faveur pour la grande propriété; je dis seulement qu'il y a un malheur pour la propriété menue. C'est pour cela que je repousse un grand nombre des dispositions de la loi; ces dispositions sur les droits de succession font, à la classe peu aisée, une position toujours plus pénible et plus malheureuse. C'est pour elle une nouvelle cause de ruine, attendu qu'il s'agit ici du patrimoine dont la transmission est autrement plus fréquente et plus compliquée que celle en ligne collatérale.

D'un autre côté, soit relativement à la déclaration, soit en

ce qui touche l'expertise d'office, détails dans lesquels il n'est pas le cas d'entrer ici, c'est toujours la petite propriété qui sera victime. S'il y a des omissions, ou des infidélités, s'il y a une infinité d'irrégularités dans l'accomplissement des formalités, c'est toujours dans la petite propriété que vous les trouverez. Les héritiers des petites hoiries feront tout ce qu'ils pourront pour soustraire quelques lambeaux du patrimoine à l'avidité rigueur du fisc. De là une conduite plus ou moins vexatoire de celui-ci envers eux.

La grande propriété elle-même sera tracassée et molestée par le fisc; à plus forte raison la petite hoirie aura-t-elle à en souffrir. Le fisc entrera dans l'intérieur du foyer domestique, il s'introduira forcément dans le secret des familles. Vous comprenez dans quels inconvénients vous allez vous jeter, si vous acceptez cette loi impopulaire telle qu'elle est formulée.

Remarquez bien qu'ici tout est remis à l'arbitraire de l'agent domanial, qui pourra, selon son bon plaisir, accepter ou refuser l'estimation et la déclaration amiable, faire procéder à l'expertise officielle, prendre en telle considération qu'il lui plaira les réclamations des héritiers, créer enfin à loisir des embarras aux familles, en se prévalant des articles 39 et 47 de la loi.

D'autre part, votre loi sera une source de contestations entre les héritiers relativement à la fidélité de l'un envers l'autre dans la représentation des titres et objets qui constituent la succession. Un des héritiers qui se croira lésé par son co-héritier pourra s'en venger par une contre-déclaration ou une plainte plus ou moins hostile portée à l'agent domanial. Celui-ci pourrait prendre parti dans la lutte intestine. Une disposition de la loi rend la déclaration d'un héritier obligatoire pour ses co-héritiers. Je ne sais rien de plus malheureusement imaginé. C'est l'organisation du trouble dans les familles.

Je crois, en somme, messieurs, que votre loi apporte, tout innocemment, des germes de division et de dissolution dans le sein des familles. Prenez-y garde, votre loi est une nouveauté dangereuse!

Par tous ces motifs, j'insisterai, si l'amendement de l'honorable Fara-Forni, auquel je m'associe, n'est pas adopté, j'insisterai sur l'amendement que j'ai proposé en ces termes:

« Le successioni in linea retta il cui valore non eccede le lire dieci mila sono esenti dalla tassa. »

MELLANA. È mia intenzione di proporre un emendamento che abbracci tutto intiero questo primo paragrafo.

Io esporrò in breve questa mia proposizione, il presidente vedrà se sia conveniente di farla precedere alle singole discussioni degli alinea, ed in questo caso svilupperò in brevi parole il mio emendamento; o crederà il presidente che senza pregiudizio si possa sospendere la votazione del mio emendamento fin dopo seguita quella sui varii alinea, ed allora io sono pronto a soprassedere fino a che siano votati gli altri emendamenti già proposti. La mia proposizione tende a fare adottare il principio dell'uniformità della tassa di successione sia sulle successioni in beni mobili, che in beni immobili; mi spiego con un esempio: ora stiamo discutendo il primo alinea che stabilisce la tassa di 50 centesimi ogni 100 lire di successione di beni mobili; posteriormente si fissa la tassa di una per ogni lire 100 di successione in beni immobili, sempre trattandosi di successioni in linea retta; pari diversità si vorrebbe pure sancire su tutte le altre categorie di successioni; io invece nell'addotto esempio sommerei i 50 centesimi della categoria dei beni mobili, colle lire una della categoria dei beni immobili, ed offerrei la somma di

lire 1 e 50 centesimi, che dividendola otterrei centesimi 75, e stabilirei tale somma uniforme per indistintamente tutte le successioni in linea retta, ed applicherei pari norma in somme proporzionali alle altre linee di successioni. Ben inteso che la mia proposizione è subordinata all'adozione preventiva che farà la Camera delle linee di successione che vorrà aggravare di una tassa; la mia proposizione si limita solo a fare adottare l'uniformità di tassa tanto sui beni mobili che immobili cadenti in successione.

La Camera intenderà di leggieri il mio pensiero quando pensi che sotto la denominazione di beni mobili vengono compresi tutti i capitali già fino ad ora esonerati da gravezze, quando queste per la maggior parte gravitano sui beni immobili.

Io domando se possa riservarmi a proporre questo emendamento dopo che saranno votati i paragrafi di questo articolo, oppure se debba farlo subito.

**PRESIDENTE.** Mi pare che si agiti ora una questione di massima intorno alla tassa della successione diretta ed indiretta, e che quindi per ora non si possa procedere a questo emendamento.

**MELLANA.** Ma se fosse votato il paragrafo a 50 centesimi non si sarebbe più in tempo.

**PRESIDENTE.** Anche nell'articolo primo, dove si dice che l'imposta colpisce pure le successioni ascendenti e discendenti vi ha una questione di massima che par debba essere discussa prima di ogni altra.

**MELLANA.** Me lo indicherà allora il signor presidente quando sarà il caso di farlo.

**PRESIDENTE.** La parola è al signor Biancheri.

**ARNULFO, commissario regio.** Avevo domandato anch'io la parola per rispondere all'onorevole deputato: a meno che parli nello stesso senso...

**BIANCHERI.** Io parlo in favore dell'emendamento Fara-Forni.

Signori, nelle ristrettezze in cui si trova l'erario pubblico, io non mi oppongo in massima al progetto di legge sottoposto alla discussione della Camera, ed a fronte dei diversi emendamenti già proposti dagli onorevoli preopinanti io mi accosto all'adozione del medesimo.

Parmi però che il Ministero e la Commissione abbiano voluto spingere le cose troppo oltre nella soggetta materia, allorchè vengono a proporci di stabilire una tassa proporzionale sulle successioni che si deferiscono in linea discendente tra padre e figlio.

Ravvisando in questa innovazione all'antico sistema una disposizione ingiusta, immorale e vessatoria, io la respingo con tutte le mie forze e vengo ad appoggiare l'emendamento proposto dall'onorevole deputato Fara-Forni.

Tutto il fondamento del sistema finanziario in punto di successioni riposa sul principio di trasmissione di proprietà da una famiglia all'altra, in proporzione dell'aumento di fortuna che si verifica a vantaggio del contribuente.

La legge a noi sottoposta non disconosce, ma assente in massima a questi medesimi principii.

Or bene, io mi proverò a dimostrarvi che trattandosi di successione tra padre e figlio non può verificarsi nè una cosa nè l'altra, e che perciò la legge è ingiusta sotto questo rapporto; vi dimostrerò inoltre che la medesima è vessatoria ed immorale.

Ritengasi in primo luogo che a termini del diritto comune il padre ed il figlio vennero sempre considerati per una sola e medesima persona, falmentechè non si poteva far distinzione di proprietà tra quello che apparteneva ai figli e quello

che era proprio dei genitori, ed in ossequio a questi principii la legislazione attuale ha proclamato il vincolo della patria potestà sino alla morte del padre; in forza di questo vincolo il padre rappresenta il figlio, e questi non ha persona propria, nè può far acquisti in proprio capo, salvo in certi determinati casi di pura eccezione, determinati dalla legge.

Si può quindi avanzare con tutta ragione che durante il vincolo di patria potestà, cioè fino alla morte del padre (tranne il caso di emancipazione), non si può far distinzione di persona tra padre e figlio, ed ancor meno distinzione di proprietà essendo ambidue considerati come condomini e compossessori di tutto il retaggio avito e paterno.

Chiaro si scorge da ciò che alla morte del padre non si trasmette (propriamente parlando) la proprietà dei beni nei figli, ma soltanto la libera ed esclusiva amministrazione, giacchè anche durante la vita del padre i figli possedevano, ed erano considerati come comproprietari delle paterne sostanze come il padre lo era di quelle dei figli; che anzi, se si adottasse la disposizione di cui si tratta nella successione tra padre e figlio, si verificherebbe l'assurdo che i figli dovrebbero pagare una tassa anche sul valore dei beni acquistati da essi medesimi, mentre ognuno sa che tutti gli acquisti fatti dai figli durante il vincolo di patria potestà, ad eccezione di quelli considerati come peculio quasi castrense o come beni avventizi, cedono sempre a favore del padre.

Una prova irrefragabile di questo condominio e di questo compossesso si ricava dalle chiare disposizioni del Codice civile attualmente in vigore e singolarmente da quanto è scritto all'articolo 1115 del medesimo, dove leggiamo:

« Il padre e la madre e gli altri ascendenti potranno dividere e distribuire i loro beni tra i loro figli e discendenti, comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile. »

Ora nessuno vorrà sostenere che l'atto di divisione sia di sua natura un atto traslativo di proprietà, mentre tutti sanno che la divisione non è che un atto semplicemente dichiarativo.

Nessuno vorrà contendere che a tenore delle leggi sull'insinuazione, e specialmente di quella da noi votata nella seduta dell'11 maggio p. p. un tale atto non sia esente da ogni diritto proporzionale, o graduale, e ciò perchè non vi è propriamente trapasso di proprietà. Dunque, a parità di ragione, se non v'è trasmissione di proprietà per atto fra vivi, molto meno potrà esservi per testamento e neppure per successione intestata.

Dai premissi riflessi emerge altresì come per la morte del padre i di lui figli non vengono a fare verun acquisto, e molto meno ad accrescere la loro fortuna materiale. Diffatti, se vivendo il padre possedevano già ed erano considerati come padroni dell'intero asse paterno, non si può concepire come morendo il padre vengano ad aumentare le risorse e le sostanze della famiglia.

Considerate, o signori, all'immensa perdita, al lutto, allo squallore ed alla desolazione in cui si trova immersa un'intera famiglia allorchè cessa di vivere il capo, il moderatore della medesima, e poi mi direte se veramente quella famiglia abbia fatto un acquisto, abbia aumentato le sue rendite, abbia insomma migliorato, o deteriorato di fortuna.

Io non vi trattengo in questo argomento, perchè troppo sanguina il cuore nel pensare che per la perdita di un padre, unico sostegno della famiglia, la medesima possa venir gravata di un'imposta proporzionale su tutto quanto il patrimonio a favore del fisco. Vi dirò solo, appoggiato in ciò all'opinione già emessa su questo argomento dagli onorevoli preo-

pinanti, che la famiglia, perdendo il padre, non fa acquisto di sorta alcuna, ritenendo soltanto il patrimonio che già possedeva; che fra i membri della stessa famiglia esiste per istituzione naturale una comunione universale di tutti gli averi e tutti gli emolumenti, e ciò indipendentemente da ogni legge civile e da ogni diritto di successione.

Che perciò, trattandosi di successione in linea discendentale tra padre e figlio, l'imposta che si vorrebbe stabilire, mancherebbe della base principale a cui si appoggia la presente legge. Quindi è chiaro altresì che una tale imposta ordinata come diritto di mutazione urterebbe coi più sacri diritti della famiglia, e sconvolgerebbe l'ordine ed il principio su cui essa riposa.

Dissi in secondo luogo che la Camera non deve approvare la disposizione di cui ragiono, perchè troppo vessatoria e feroce di tristi conseguenze. Si consideri lo stato di famiglia allorchè muore il padre: tutto è in sconvolgimento; le spese dell'ultima malattia l'hanno per lo più estenuata; spaventata di un avvenire incerto e bene spesso terribile, trovasi sottoposta a tutte le più minute ed importune indagini del fisco, il quale, giusta il prescritto della presente legge, non si contenterà della semplice consegna degli stabili, ma vorrà anche quella di tutti i mobili e crediti, e di tutto ciò insomma che appartiene alla successione, giacchè tutto è soggetto a tassa; e non trovando questa consegna di sua soddisfazione (giacchè i patrimoni si fanno sempre maggiori di quel che sono) vorrà procedere a delle verificazioni, a degli inventari, a delle perizie, e quindi si ecciteranno mille controversie sulla maggiore o minore consistenza del patrimonio medesimo.

Chi non vede in ciò una di quelle vessazioni temibili e spaventose che mettono il più delle volte l'agitazione ed il dissenso in una famiglia, e, quel che più monta, la espongono immanabilmente a svelare i segreti più reconditi, e a sottostare a tutti quegli inconvenienti che trae seco una scrupolosa verificazione per parte del fisco? Questa verificazione poi conduce alle più tristi conseguenze se si ritiene che venendo a constatare in modo legale e pubblicamente l'attivo e passivo dell'asse ereditario, si esponano le famiglie ed in specie coloro che vivono sul traffico e sul commercio a perdere il credito e la confidenza, unico elemento che possa contrabbandare la disgrazia sofferta e ristabilire l'andamento dei loro affari. Questa circostanza ha per me tanto peso che basterebbe da sola per decidermi a rigettare la legge.

Nè si soggiunga che l'istesso inconveniente succede in tutte le altre successioni, tanto collaterali che estranee, mentre io potrei osservare in primo luogo che ciò non sarebbe mai una ragione perchè si debba ampliare e rinnovare in tutte le successioni, e persino in quelle tra padre e figlio.

D'altra parte non è poi vero che questo inconveniente sia così grave e pericoloso nelle altre successioni, giacchè in tutti gli altri casi trattasi di un'eredità, ossia di un patrimonio che si aggiunge a quello già posseduto dal successibile, epperò non potrà mai investigarsi, nè determinarsi la vera consistenza dell'intero patrimonio che uno possiede, ed in tutti quanti gli altri casi il credito si aumenta invece di diminuire, e cessano quindi tutti gli inconvenienti da me segnalati in punto di successioni tra padre e figlio. Dimostrato come la disposizione di cui è caso sia ingiusta e rovinosa, vorrei che la Camera si facesse anche carico della pubblica opinione.

Già pervennero diverse petizioni alla Camera da varie provincie dello Stato nelle quali si avvertè generalmente come il progetto d'imposta sulle successioni in linea retta sia stato male accolto da tutte le popolazioni, proponendosi che venga

eliminato dalla legge; è poi a mia cognizione, e credo che voi tutti ne sarete del pari informati, che in ogni paese dello Stato anche dalle persone meglio disposte a favore del Governo e ben pensanti, si critica e si biasima acutamente una tale disposizione, come quella che ferisce gli interessi più vitali, e che disconosce e manomette i più sani principii e le più tenere affezioni delle famiglie e della società. Laonde anche sotto questo aspetto la Camera non deve sanzionare col suo voto un'imposta così immorale e così riprovata dalla pubblica opinione.

Avvertite, o signori, che nel 1814, all'epoca della ristorazione dei sovrani di Savoia, vennero abolite tutte le tasse in materia di successioni, tanto è vero che gli amministratori d'allora le tenevano come generalmente odiose e vessatorie.

Badate inoltre che se nel 1821 (epoca disastrosa e di reazione) il Governo si è deciso a ristabilire quella tassa, però ebbe la precauzione di esentare da ogni tassa le successioni che si trasmettono in linea diretta tanto discendentale che ascendente, come si legge all'articolo 1 delle regie patenti 18 giugno 1821.

Sarete dunque voi solamente, o rappresentanti del popolo, che in quest'era di progresso e di emancipazione, riformando ed ampliando la legge del 1821 per quanto concerne i valori mobili ed i beni delle manimorte, sanzionerete la tassa che fu soppressa dai reazionari del 1821? Io non lo credo assolutamente, e si è in questa persuasione che ho appoggiato l'onorevole Fara-Forni.

Non mi resta ora che a confutare gli argomenti pei quali la Commissione ed il commissario regio han creduto di dover mantenere la tassa di cui si ragiona. Questi argomenti possono ridursi a tre, cioè: modicità, utilità ed uniformità dell'imposta: quanto alla prima non mi pare che a fronte della nuova base adottata nella presente legge, di calcolare cioè la tassa sul valore dei beni in comune commercio, e di stabilirla in ragione del mezzo per cento sui mobili e dell'uno per cento sugli stabili possa considerarsi come assai modica, giacchè rinviene a più della rendita netta.

Credo poi tanto meno che questa pretesa modicità possa autorizzare la tassa di cui si tratta.

Il secondo argomento, quello cioè dell'utilità, mi sembra tanto meno concludente.

1° Perchè in materia d'imposta come in ordine ad ogni altra legge si deve attendere anzitutto ai principii di giustizia, senza tener dietro alla semplice utilità;

2° Perchè il Governo ha in pronto altri mezzi assai facili e giusti per sopperire ai bisogni delle finanze;

3° Perchè questa utilità che si vuol ripetere dalla molteplicità delle successioni in linea discendentale potrà svanire e svanirà certamente se non si riforma la legge d'insinuazione in punto di divisioni.

Quanto al terzo argomento, dedotto dall'uniformità di legislazione, io prego la Camera di ritenere che già la Commissione nominata per la legge sull'insinuazione aveva proposto di sopprimere il diritto proporzionale sugli atti e contratti di trapasso tra padre e figlio.

Si fu allora che il regio commissario propose un emendamento alla legge, per cui si stabiliva il pagamento dei diritti proporzionali sui contratti di trapasso tra padre e figlio.

Aperlasi la discussione su questo emendamento, la Camera si è determinata ad adottarlo unicamente per i seguenti motivi, cioè: 1° perchè questi atti di trapasso tra padre e figlio furono riconosciuti come atti puramente volontari; 2° perchè si è considerato come il padre potendo emancipare il figlio, questo sia per ragione della propria professione o della

propria industria; poteva mettersi in caso di fare un vero contratto di compra col proprio genitore; 3° perchè trattandosi di atti tra vivi dispensati dal diritto proporzionale, potevasi far frode alla legge.

Questi, se non erro, sono i soli motivi che indussero la Camera ad adottare quell'emendamento. Ora mi si dica se una sola di queste ragioni possa concorrere nel caso di successione intestata tra padre e figlio. Non concorre la prima, perchè la trasmissione dei beni per successione dipende dal caso, e non dalla volontà dell'uomo: non concorre la seconda, quella cioè che il figlio possa fare degli acquisti coi beni propri, poichè qui non si tratta di un contratto, nel quale il figlio spenda il suo denaro per acquistare le sostanze paterne; ma si tratta di una trasmissione di beni per operazione di legge; può dirsi tanto meno che possa mai occorrere veruna frode; poichè in caso di successione è ben lontana l'idea di frode. Conseguentemente, se questi furono i soli motivi che determinarono la Camera ad adottare l'emendamento del regio commissario in occasione della votazione della legge sull'insinuazione, io porto ferma fiducia che nel caso di cui si tratta, non concorrendo alcuno di quei motivi, la Camera prenderà una deliberazione in senso contrario, ed in conformità di quanto aveva proposto la Commissione all'epoca che presentò il progetto di legge sull'insinuazione.

Io appoggio quindi con tutte le mie forze l'emendamento del deputato Fara Forni.

**PRESIDENTE.** L'emendamento del deputato Jacquemoud verrebbe dopo; la sua sede è nell'ultimo alinea di quest'articolo, e non è il caso di entrare nella discussione.

**ARNULFO, commissario regio.** Io accetto l'ordine della discussione; accennato dal signor presidente, risponderò poi a suo tempo all'onorevole deputato Jacquemoud.

L'onorevole deputato Biancheri intese dimostrare che la tassa di cui si ragiona è ingiusta, immorale e vessatoria; io m'affido di poter purgare la legge da questa imputazione. Non dissimulo che è ingrato ufficio quello di respingere le proposte che si vennero sin qui facendo, poichè non disconosco che fra colui che sostiene una tassa e colui che tenta di mandarne esenti i cittadini vi ha una differenza grandissima, e che il favore dei contribuenti non sta per il primo. Ma siccome gli onorevoli oratori riconoscono tutti, e la cosa è per troppo così, che i bisogni delle finanze sono grandi ed imponenti, per conseguenza il Governo è obbligato suo malgrado di insistere affinché la legge venga accettata tal quale è proposta, poichè altrimenti non si raggiungerebbe lo scopo che il Governo e la Camera, in ciò d'accordo, si propongono, quello cioè di sopperire agli urgenti bisogni dello Stato. Ciò premesso, io non ripeterò ciò che dissi dapprima per dimostrare che fra padre e figlio non vi è un vero condominio; non dirò neppure che il figlio non è possessore dei beni paterni, ma dirò all'opposto che il padre è amministratore dei beni del figlio, e non riconosco in diritto un'azione possessoria qualunque che attribuisca al figlio il diritto di possedere i beni del padre, riconosco bensì l'azione opposta. Dunque sono finzioni, e non bisogna da esse argomentare. Si dice che ammettendo la legge si sottoporrebbero alla tassa i beni dei figli, ma ciò è assolutamente erroneo. Di fatti o si considerano dei figli i beni che si trovano nel patrimonio paterno, e allora ognuno vede che è cambiar nome alle cose e non la sostanza; o si tratta di veri beni dei figli, cioè da essi acquistati nei modi dalla legge voluti onde si considerino loro propri, e allora è assolutamente inesatto il dire che la legge delle successioni li venga a colpire. Se poi si tratta di beni che il figlio abbia in qualche modo coadiuvato il padre ad ac-

cumulare, qualunque sia il motivo, sempre lodevole, che a ciò fare l'abbia indotto, in tal caso non costituiscono tuttavia patrimonio del figlio, ma del padre. Non sussiste dunque che i beni dei figli siano colpiti da questa legge. Si ricorre inoltre all'articolo 1115 del Codice civile, ove si autorizzano i genitori a fare la divisione fra i propri figli; ma io non iscorgo in esso che i figli siano riconosciuti comproprietari dei beni che i genitori dividono, vi scorgo all'opposto la prova che la proprietà sta nei genitori, perchè sta in essi di farne o no la divisione. Dico di più, questa divisione vuol essere accompagnata dalle formalità delle donazioni, tanto è vero che non si divide con essa ciò che è proprio dei figli, ma bensì ciò che è proprio del padre. Non è dunque vero che da quell'articolo si possa dedurre la prova del condominio fra padre e figlio; il Codice ha provveduto unicamente per antivenire le troppo facili dissensioni che nascono tra fratelli dopo la morte del padre, il quale ansioso di mantenere la pace tra i suoi discendenti riceve facoltà dalla legge di dividere tra essi il suo patrimonio prima di morire.

Non si può dunque argomentare da questo articolo contro alla proposta tassa.

Si soggiunge che nella legge di insinuazione, per un riguardo che si volle usare alle divisioni che intervengono tra padre e figli, non furono colpite dal diritto proporzionale.

Lascierò alla giurisprudenza il risolvere il dubbio se vi è, ma se ciò fosse anche vero, non è men vero che intanto non si sono colpite tali divisioni di un diritto proporzionale, inquantochè non ne sono colpite le divisioni fra estranei. Non è dunque un riguardo speciale che la Camera abbia voluto usare per le divisioni fra ascendenti e discendenti nella legge sull'insinuazione.

L'onorevole deputato aggiunge che sarà vessatoria la legge perchè obbligherà alla consegna degli stabili, dei mobili e crediti. Per verità io non conosco tassa qualunque che non abbia un carattere molesto o vessatorio; l'andare dall'esattore non è cosa comoda, lo stare attenti a che i riparti delle contribuzioni anche dirette siano e più facili e più esatti è pure una cosa poco gradita e molesta, ma in società e per il comune vantaggio bisogna sottoporsi a quelle formalità, senza delle quali è impossibile l'ammettere una tassa qualunque. Ciò che però non è vero si è che nei termini coi quali è concepita la legge il debitore del diritto di successione, il consegnante di mobili possa essere assoggettato ad inventario o ad altra molestia qualsiasi; io prego l'onorevole preopinante di esaminare il progetto di legge, e scorderà che colla massima precauzione si vuol escludere ogni sorta di indagine, ogni molestia o vessazione; talchè la tassa dei mobili nella sostanza altro non è, a ben definirla, salvo una quasi spontanea offerta di chi succede, piuttosto che una vera tassa, un'imposta, rigorosamente parlando. Il Governo riscuoterà qualche cosa di meno, ma è sua intenzione di non ammettere la benchè menoma vessazione, la legge non ammette salvo la perizia sugli immobili in certi casi, e ne determina la forma, ma non autorizza alcuna investigazione domiciliare per i mobili.

Io credo che questa tassa sarà tuttavia produttiva, perchè è sommamente modica, cioè di soli 50 centesimi per cento; il che stante, difficilmente si farà frode per parte di chi deve pagarla.

Giova dunque ripetere e dichiarare che la tassa sui mobili frutterà meno, ma non recherà molestia ai cittadini. Questo è lo spirito che informa la legge, ed acciò non nasca il menomo dubbio in proposito, acconsento si faccia qualunque aggiunta che possa credersi necessaria nella legge medesima.

Si dice che l'opinione pubblica è avversa a quest'imposta; ma se la manifestazione dell'opinione pubblica si ricava da alcune poche petizioni presentate alla Camera, dirò che è insufficiente tal prova, poichè solo desse comprovano opinioni particolari. Se poi l'opinione pubblica contraria si vuole desumere da che trattasi d'una nuova imposta non compresa nella legge delle successioni del 1821, e che i cittadini non furono fin qui assuefatti a pagarla, io fino ad un certo punto lo ammetto. È questo l'effetto naturale di tutti i nuovi balzelli. Ma l'opinione pubblica è abbastanza illuminata per vedere da quali imponenti motivi il Governo sia astretto di ricorrere a tal natura d'imposta. Il Governo in ciò crede di trovar giustificazione nel bisogno, e quando il bisogno parla, l'opinione pubblica lo rispetta. L'importanza sta in che riesca il dazio meno vessatorio che è possibile, e meno oneroso, e riesce appunto tale come ho prima dimostrato.

Si contende che questo dazio sia modico, ma nello stesso tempo si ammette che può corrispondere tutto al più al terzo od al quarto del reddito d'un anno. Ora io domando se una tassa che corrisponde al terzo, al quarto del reddito, la quale si paghi solamente ogni trentatré o trentacinque anni, fatta la media, possa dirsi realmente onerosa. Io non lo credo. D'altronde, quando pur lo fosse, sarebbe il caso di un emendamento sulla quota, ma mai di respingere la tassa sulle successioni in linea diretta.

Ma si aggiunge ancora dal preopinante che la tassa non è utile; io credo di non aver detto che sia utile, salvo perchè è necessaria; più alla necessità che all'utilità io mi attengo e si attiene il Governo; vorrebbe questo poterne far senza, e sicuramente non la proporrebbe, sebbene io creda di aver dimostrato che non è ingiusta e che vi ha ragione identica per tassare le successioni fra estranei, tra fratelli e fra parenti più remoti e quelle che si deferiscono in linea ascendente e discendente, per la ragione che giova ripetere, che cioè il fondamento della tassa, la dimostrazione della sua giustizia esiste nel diritto che la legge accorda all'eredità; e siccome questo diritto e la conseguente protezione della legge è uguale per tutti, così per tutti debbe esservi la tassa.

Si dice che si è introdotta l'imposta per uniformità di legislazione, il che non fosse da farsi, ed io osservo essere tale uniformità da introdursi, perchè sarebbe ingiusto che si sottoponessero a tassa le donazioni fra vivi tra padre e figlio, e poi non si sottoponessero a tassa i beni quando pervengono a questo per eredità.

Anzi, se vi ha censura che si faccia alla legge francese vigente da tanti anni, è questa, cioè che si paga di più per la trasmissione per donazioni tra vivi di quello che si paghi in via di eredità; si dice che per eredità si deve pagare di più di quello che si paghi nei contratti per donazione tra vivi. Questa censura è specialmente fatta dal da me prima nominato Emilio Girardin, che ammette tuttavia, così facendo, l'imposta in massima.

Io quindi, mentre non entrerò in ulteriori osservazioni relativamente allo stato lagrimevole di coloro che sono orfani del padre e della madre, dirò solo che anche negli altri gradi di parentela si trovano lagrime e dolori più o meno intensi, e che se per queste ultime eredità si paga un diritto di successione, non vi è motivo per dispensare quelle che si deferiscono in linea retta dal pagamento d'un diritto assai minore.

Per tali motivi io non posso accettare l'emendamento del deputato Fara-Forni, appoggiato dall'onorevole deputato Biancheri.

**GERBINO.** Intendo solo di trattar la questione se i mobili propriamente detti e se la porzione legittima debbano o no venire assoggettati a questa nuova tassa; laonde io parlerei in proposito qualora la tassa sulle successioni dirette fosse ammessa, a vece che, se venisse respinta, riescirebbe inutile il trattarsi sopra tali questioni.

**DI REVEL.** Signori, io conosco troppo me stesso per prendere sul serio l'iperbole di cui l'onorevole canonico Turcotti volle oggi rallegrare la Camera; io non intendo di essere una stella polare, nè aver minori stelle sotto la mia dipendenza (*Bene!*), ma tento soltanto di gettar alcune volte qualche scintilla di luce nelle discussioni; a guisa di quelle stelle cadenti che si vedono talora correre per il firmamento. (*Bene!*)

Ciò premesso, dichiaro che nell'intimo mio convincimento il principio di legge che si discute, quello cioè del diritto sulle successioni ascendenti o discendenti, è a mio avviso giustissimo. Io sono padre e figlio, se quindi le leggi di natura non sono intervertite, verrà un giorno che io dovrò pagare, e da chi ho di più caro al mondo sarà pagato questo diritto; non per ciò mi rimuovo dall'opinione espressa. Bisogna che parliamo da un dato che ho già ricordato e che non cesserò di ricordare, perchè è quello che credo predominante nelle molte discussioni che avranno luogo intorno ai balzelli ed alle altre imposte che ci avverrà di discutere. Noi abbiamo necessità assoluta, immediata di accrescere le nostre rendite, abbiamo necessità di fare nuovi prestiti, è d'uopo dunque che ci mettiamo in misura, contraendo questi nuovi prestiti, di servirne gl'interessi e che facciamo vedere il fermo nostro proposito di avvisare al modo di pagarli; e finchè il paese non sarà posto in grado di far fronte al pagamento degl'interessi dei debiti che ha contratto e che sta per contrarre, io dico che si trova in una posizione falsa, dalla quale bisogna a tutta possa trarne fuori. Noi non abbiamo votato che due leggi d'imposte, leggi le quali produrranno un certo accrescimento nell'entrata, ma non l'accresceranno menomamente in paragone del bisogno. Quella che ora ci si presenta è legge che può realmente produrre un accrescimento di rendita di qualche considerazione, perchè le sue disposizioni colpiranno generalmente tutti, ed è noto che in materia d'imposte le più produttive sono generalmente quelle che colpiscono un maggior numero di contribuenti e che abbracciano il complesso di tutti i cittadini.

Nella questione che s'agita si trova ingiusto che si paghi un diritto su di una successione deferita in linea retta, e si notò che vi ostasse il principio di quella specie di condominio che si dice esistere fra il padre ed il figlio, così che alla morte del padre altro non seguisse che la riunione dell'usufrutto colla proprietà.

Io credo che questo fosse una finzione ammissibile nell'epoca in cui la patria potestà esisteva ne' suoi più ampi termini, ma non mi pare sia nemmeno più possibile questa finzione, ora che l'esistenza separata del padre e del figlio è talmente constatata e definita dalla legge che oramai della patria potestà non rimane più che il nome quando il figlio è giunto ad una certa età; bisogna che le leggi siano in armonia fra di loro.

Si è già notato dall'onorevole commissario regio che per le trasmissioni di proprietà che hanno luogo per contratto tra vivi si paga un diritto; io aggiungo un'altra osservazione che mi pare anche più concludente, ed è quella della costituzione dotale.

Il padre che costituisce una dote alla propria figlia in occasione di matrimonio paga per tal costituzione un diritto gra-

duale di registrazione, il quale è in proporzione del valore della dote costituita, eppure questa dote che costituisce alla figlia un'anticipata dismissione dell'eredità, che anzi in certi casi v'ha qualche cosa di più, poichè, se io male non mi appongo, che non ho ben presente la disposizione del Codice a questo riguardo, in certe circostanze la figlia ha diritto di farsi assegnare dal padre una porzione tal quale della dote; tuttavia per questa porzione di eredità che egli anticipatamente assegna alla figlia è tenuto a pagare un diritto proporzionale all'erario.

Io trovo poi che, quando si tratta di un diritto che non rappresenta che l'uno per cento del valore della proprietà, quando è pur noto che in pratica questa valutazione è sempre tenuta in confini assai minori della realtà, che l'amministrazione stessa, secondo è portato dalla legge, non può avere azione per una soprattassa se il valore non eccede certi limiti; quando si vede quante formalità si richieggano per definire e stabilire giuridicamente il valore di questa proprietà; istanze a cui l'amministrazione mai non si risolve a meno di dati positivi che sia stata occultata realmente una parte essenziale del valore ereditario, io credo, dissi, che questo diritto non si possa dire ingiusto né esorbitante, che anzi sia così minimo che non può pesare in modo sensibile su coloro cui toccherà di pagarlo.

Del resto alcuni degli oratori preopinanti si preoccuparono moltissimo delle piccole eredità, e dissero che in certe circostanze il diritto sarebbe così minimo che non corrisponderebbe agli incumbenti cui i piccoli proprietari avrebbero a sottostare, quando si venisse alla questione di determinare a qual limite possa la successione essere considerata come non soggetta né a tassa, né a consegna; io a quel punto non sarei nemmeno alieno dall'estendere alcunchè questo limite, ma intanto io credo che, se si prendesse il limite indicato dall'onorevole deputato Jacquemoud, quello cioè di dieci mila lire, si andrebbe ad escludere la maggior parte delle eredità, e quindi in gran parte senza effetto riuscirebbe la legge.

Io osservo poi che la tassa sulle successioni in linea ascendente e discendente è quella che costituisce realmente il nerbo della legge, poichè, sebbene io non abbia dati statistici sufficienti per affermarlo, crederei tuttavia di non andar errato col dire che forse gli otto decimi delle successioni sono quelli che si deferiscono in linea retta. Vi ha ancora un vantaggio di più nel sottomettere queste successioni a tassa, ed è questo: una delle più gravi difficoltà che s'incontrano nell'accertamento dell'asse delle successioni è quella di avere la conoscenza dei crediti e dei debiti; non parlo di quelli che si trovano iscritti, sebbene essi non diano sempre la reale esistenza dei crediti e debiti; parlo dei debiti o crediti chirografari.

Ora, quando le successioni in linea retta siano pure consegnate, esse serviranno di controllo le une alle altre, poichè non vi può essere credito in una successione senza che figuri per debito in un'altra, e, viceversa, non vi può esser debito da una parte senza che figuri per credito dall'altra. Quindi non solo noi avremo un vantaggio massimo, che è quello di aver un prodotto in complesso rilevantissimo, mentre sarà più che modico relativamente agli individui tassabili in linea retta, ma avremo ancora i mezzi di controllare la consegna delle successioni a carico di coloro che, meno onesti, volessero fraudare il Governo della tassa che gli è dovuta.

Io conseguentemente appoggio il progetto della Commissione e respingo le proposte che hanno per oggetto di escluderlo o di alterarne le disposizioni.

**TURCOTTI.** Domando la parola per un fatto personale. (*Rumori — No! no!*)

**PRESIDENTE.** Ha la parola per un fatto personale.

**TURCOTTI.** Io veramente non aveva detto che il deputato Di Revel sia ritenuto dalla Camera come una stella polare (*ilarità*), ho detto che è come una stella polare intorno a cui si aggirano molte stelle minori (*Risa*), vale a dire, io intendeva dire, molti deputati della destra. (*ilarità prolungata*)

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Cossato.

**COSSATO.** La legge sui diritti di successione in linea diretta obbliga i cittadini a concorrere ai carichi dello Stato, non in proporzione dei loro averi, come vorrebbe lo Statuto, ma in proporzione delle loro disgrazie si fa complice della sorte per aggravare le sventure da esse unicamente dipendenti.

Una legge di finanza può essere dura quanto vuoi senza cessare dall'esser giusta, qualora essa colpisca tutti i cittadini ugualmente, tolga loro una parte delle loro sostanze non solamente proporzionale al loro ammontare, ma bensì ancora ad intervalli di tempo uguali, poichè, se vi contentate di mantener fissa la proporzione dell'imposta coll'avere di ciascheduno, ma che dall'uno esigiate quest'imposta ogni anno, e da un altro indeterminatamente ogni cinque dieci o trenta anni, a seconda del caso, non vi avrà più giustizia nella ripartizione di tale imposta.

E così è per la legge sul diritto di successione, l'imposta cui essa stabilisce è bensì proporzionata all'ammontare della successione, ed in questa parte è giusta, ma lascia imporre dal caso la maggiore o minore frequenza con cui dovrà pagarsi detto tributo, e qui sta la sua ingiustizia.

Se la vita dell'uomo avesse una durata uguale per tutti, allora solo potreste imporre giustamente un tributo da pagarsi alla morte di ciascheduno, cioè fra venti, trenta, quarant'anni, altrimenti no.

Si può ancora concedere che colui il quale viene ad avere un'eredità sulla quale non avesse diritto positivo e che poteva essergli o no lasciata, sia tenuto a cederne una parte allo Stato, il quale, siccome può avere il diritto di appropriarsi l'intera eredità di chi non lasci dopo di sé nessun erede, può anche aver quello di appropriarsene una parte più o meno considerevole se i chiamati all'eredità sono parenti più o meno remoti.

Chi ha ottenuto un beneficio, un aumento di fortuna, può farne parte alla società senza grave inconveniente, ma chi invece ha sofferto una disgrazia, come quella d'un figlio che perde il padre, la massima della disgrazia, moralmente parlando, e spessissimo anche considerata dal lato materiale, non può essere aggravato dal peso di dividere le rimasteglie sostanze con il Governo.

Può avvenire il caso in cui una famiglia perda a breve distanza di tempo l'avolo e il padre, e per questa doppia disgrazia dovrà pagare, secondo la legge in discussione, un doppio tributo.

Un militare viene ucciso in battaglia, perisce di morte immatura combattendo valorosamente per la patria, ebbene la famiglia orfata del padre paghi il diritto di successione dieci, venti, trenta anni prima di quello che avrebbe dovuto pagarlo se il padre avesse potuto vivere quel numero d'anni concessogli dalla natura e che gli vennero troncati per la salute della patria; ognuno vede come una siffatta obbligazione è odiosa.

Per le ragioni addotte e per le moltissime altre che si affacciano naturalmente al pensiero di chiunque rivolga la sua

attenzione sul genere d'imposta di che si tratta, io mi persuado che la Camera non vorrà sancire col suo voto il progetto di legge che ci viene presentato nella parte che riguarda le successioni in linea diretta, e per quanto sta in me mi credo in obbligo di appoggiare l'emendamento dell'onorevole deputato Fara-Forni, ripugnando assolutamente a ciò che si possa dire un tal anno è stato prospero, le nostre finanze hanno migliorato, poichè siamo stati visitati dal *cholera morbus*, abbiamo avuto alcune battaglie micidiali e quindi molte morti e molti diritti di successione.

**FARINA PAOLO.** Io non voglio dire che poche cose per combattere questa legge relativamente alla parte che si riferisce alla successione diretta tra padre e figlio, e viceversa. Infelice contraddittore della legge che riguardava in simili casi i diritti d'insinuazione, io non ispero una vittoria nemmeno nella tassa attuale, ma io credo di dover non ostante combatterla per rendere una giustificazione, per così dire, alla propria mia coscienza.

Io non insisterò su quanto venne già detto egregiamente, che cioè questa tassa colpisce piuttosto una vera disgrazia anzichè un aumento di fortuna; mi limiterò ad osservare che la proprietà dei figli nel patrimonio paterno non è scritta nella legge attuale, sta scritta altamente nei cuori dei padri, nella speranza dei figli, nel voto della natura, nelle abitudini di tutti i popoli inciviliti; si è detto che vi era già un pagamento di un diritto nei casi in cui vi fossero contratti tra vivi a favore dei figli. Quantunque questa cosa sia vera, ed io per questo motivo abbia combattuta la legge relativa ai diritti d'insinuazione, devo però osservare che i contratti tra padre e figlio, tra vivi, si verificano assai raramente, mentre invece un grandissimo numero di successioni viene colla legge attuale ad essere colpito.

Vi è quindi nel fatto una differenza grandissima fra una cosa e l'altra, tanto più che nel contratto tra padre e figlio è ben lontano dal verificarsi il caso della massima disgrazia famigliare quale è la morte del padre. Si è detto di più che nella legge sull'insinuazione, colpendosi le doti, verrebbe indirettamente a stabilirsi una parità fra il caso che la trasmissione succedesse per assegnamento dotale, ovvero che succedesse per eredità. Ma qui pure si è grandemente svisata la cosa, perchè il diritto che si paga sulle doti è bensì un diritto proporzionale, ma ha un limite massimo fisso in lire sessanta, ed è un diritto che nella maggior parte dei casi di trasmissione di qualche entità riesce infinitamente minore di quello che sarà il diritto che si dovrà pagare per successione secondo la legge attuale; conseguentemente non vi è quella proporzione che si è inteso di stabilire, ma vi è anzi una sproporzione che maggiormente fa risultare la mostruosità della legge che stiamo per votare.

Massima generale inoltre per percepire le imposte si è quella non solo di guardare alla giustizia, ma eziandio di vedere se caschino in un momento in cui possa riuscir facile o no il pagamento delle imposte medesime. Questo principio venne riconosciuto da tutti gli economisti, ed è di tal natura che è impossibile di combatterne la giustizia. Io osservo che non vi può essere momento più malaugurato per una famiglia che quello della morte del genitore, nel quale deve pagare questa imposta, non tanto tenue come si vuol far credere, perchè l'imposta dell'un per cento in fatto di stabili, e di un mezzo per cento in fatto di mobili, viene ad assorbire un terzo della rendita netta, stantechè in fatto di mobili colpisce una quantità di cose che non danno reddito veruno; quindi questa tassa viene a portar via circa un terzo fra mobili ed immobili del reddito annuo d'una famiglia; questa è

tutt'altro che una tassa tenue, e non si può certamente come tale considerare. Ora, in che momento casca questa tassa? Casca nel momento appunto in cui la famiglia è aggravata delle spese della malattia del defunto, delle spese del funerale (che ognuno sa essere di una tal quale considerazione), casca in un momento in cui, per regolare le relazioni fra i congiunti, si debbono fare altre contrattazioni ed estimazioni di mobili ed immobili e quando una quantità di spese aggravano l'asse ereditario. Conseguentemente questo principio di far pagare le imposte in un momento in cui il contribuente è già incomodato da altri dispendi imperiosi è un principio che non può adottarsi. In quanto alle ragioni altrettanto speciose che le successioni dirette potranno, mediante la consegna dei crediti, riescire di controllo alle altre successioni, io le trovo sprovviste di fondamento, giacchè bisognerebbe che tutte le successioni dirette si verificassero contemporaneamente all'epoca in cui succede l'apertura della successione trasversale che si vorrebbe controllare, perchè altrimenti bisognerebbe che ciascuna volta che si verifica una successione trasversale gl'impiegati del demanio che dovranno verificare e controllare la denuncia andassero a rivedere gli archivi da trent'anni circa addietro, essendo questo il periodo nel quale si calcolano verificarsi ordinariamente le successioni.

Conseguentemente, per tutti i motivi addotti, io credo di dover combattere questa legge, e non mi muove l'idea che possa ciò procurare una risorsa vistosa al tesoro, mentre non mancano altre cose imponibili colle quali supplirvi; questa è di tutte le tasse la più disgustosa, la più difficile, quella che cade in un momento più inopportuno e quella che desterà sicuramente maggior malcontento.

**SULIS.** Signori, io aveva deliberato di prendere la parola sulla discussione generale anche per rettificare gli errori storici che la Commissione ha commessi nel suo rapporto. Di fatti nella prima pagina di esso si dice come le provincie del regno, sia dal 1779, sia dal 1821, fossero soggette a quest'imposta, locchè sarà vero delle provincie continentali, ma certo non è vero delle provincie insulari. Però, edotto dal passato e vedendo come sia inutile cosa tentare di opporre a questa alluvione fiscale un qualche argine a salute di povere provincie, io me ne astenni; ciò non di meno adesso sorgo ad appoggiare l'emendamento del deputato Fara-Forni riguardante l'imposta sulle successioni dirette. In virtù di questa legge il fisco diventa legatario universale di tutte le successioni, egli non partecipa ai dolori dei funerali delle famiglie, solo partecipa ai guadagni di tutte le eredità; per me io credo che qualunque intrusione del fisco nel corso naturale delle famiglie sia un arbitrio, e qualunque partecipazione che voglia fare ai guadagni sulle necessarie, perchè sociali, trasmissioni delle eredità sia un'usurpazione. Si è detto del come la teoria del condominio tra padre e figlio sia una finzione legale, eppure questa finzione legale altro non è che l'applicazione di quei naturali principii donde si formano le famiglie stesse, e queste famiglie, sul di cui patrimonio gravitano imposte di ogni genere, si vogliono ancora colpire nel momento del loro lutto per la morte del loro capo!

Il signor commissario regio colle più dolci frasi di questo mondo ha tentato di difendere la legge, e specialmente quest'articolo, allegando ragioni di utilità, di modicità, d'uniformità; ma appena di volo, quasi di straforo, parlò di giustizia, ed invero di giustizia non poteva parlare, giacchè in quest'articolo è violata.

Se è vero che la moderazione sia quella virtù la quale

è dalla politica presa in prestito dalla morale, egli è appunto qui il caso di esercitarla, e badate che la moderazione non tanto consiste nella modicità della somma, ma deve usarsi sul principio dell'imposta stessa.

Molte cose si sono già allegate dagli onorevoli preopinanti per appoggiare la proposta del deputato Fara-Forni; io quindi, per non ripetere i medesimi argomenti, mi tacerò, ma prima di tacere ricorderò alla Camera che vi vuole tutta l'avarizia di Vespasiano per inebriarsi degli odori dell'oro, comunque si ottenga da schifosi ed iniqui tributi.

**PRESIDENTE.** Il deputato Iosti ha la parola.

**IOSTI.** Io, volendo parlare sotto un altro punto di vista, prenderò la parola un altro giorno.

**JACQUEMOURD GIUSEPPE, relatore.** Avant que la Chambre se prononce sur la question qui lui est soumise, c'est-à-dire sur l'admission de la taxe proposée sur les successions en ligne directe, j'aurai l'honneur de lui soumettre brièvement quelques considérations, comme rapporteur de la loi.

L'impôt sur les successions en ligne collatérale existe déjà dans notre système financier. Son produit est de sept cent mille francs environ; la quotité de cet impôt n'est point augmentée par la loi qui vous est présentée. Toute l'augmentation du produit qu'on peut en espérer repose, pour les neuf dixièmes, sur la taxe en ligne directe. En conséquence, le rejet de cette taxe serait équivalent au rejet de la loi. Dans ce cas, le Gouvernement serait placé dans l'absolue nécessité de remplacer cette taxe par un autre impôt, dont la perception serait peut-être plus gravatoire pour les contribuables. Chacun de nous est convaincu de l'importance de mettre le plus tôt possible les revenus de l'Etat en rapport avec ses dépenses. Toutes les lois financières qui vous ont été présentées seraient à peine suffisantes pour atteindre cet but, si on ne les faisait coïncider en même temps avec les plus rigoureuses économies.

Il suit de là que le rejet de cette taxe serait très-préjudiciable aux intérêts généraux de l'Etat. Cette considération qui s'appuie sur des motifs politiques de l'ordre le plus élevé et auxquels il serait superflu de donner de plus grands développements, suffirait, à elle seule, pour vous faire approuver la taxe proposée en ligne directe.

Je réfuterai en peu de mots les objections développées par les adversaires de cette taxe. Ils disent que le fils est co-propriétaire des avoirs de son père, et ils en concluent qu'on ne doit imposer aucun droit de succession en ligne directe. Cette objection ne repose que sur une fiction, car le fils ne devient réellement propriétaire des biens de son père que lorsque celui-ci est décédé.

Pour s'en convaincre, il suffit de remarquer que le père a le droit de dissiper sa fortune, de se livrer à des spéculations hasardeuses, de grever ses biens par des emprunts hypothécaires, en un mot, de faire des actes qui rendent sa succession plus onéreuse que profitable. Que devient alors ce prétendu droit de co-proprieté? Mais supposons un instant que cette fiction fût une réalité, il est évident qu'elle ne serait admissible que pour la réserve légale, c'est-à-dire pour la portion légitimale. On ne pourra certainement pas contester que la quotité disponible, que le père avait la faculté de laisser à des étrangers, en vertu des dispositions de la loi, ne soit un bénéfice réel et à titre gratuit pour le fils qui en hérite. Donc il n'existe aucun motif rationnel d'exempter la quotité disponible d'un droit de succession en ligne directe.

Cette taxe est une conséquence rigoureuse de notre sys-

tème financier, qui frappe la propriété d'un droit chaque fois qu'il y a une mutation, soit par acte entre vifs, soit par décès. Le père qui veut transmettre à son fils une partie de sa fortune par acte entre vifs paye un droit d'insinuation. Toute transmission de biens par décès, en ligne collatérale, est soumise à des droits de succession, la ligne directe en était seule affranchie. Il est nécessaire qu'elle soit atteinte, afin qu'il y ait de la logique dans nos lois de finances, ou bien il faudrait exempter des droits d'insinuation les transmissions de propriété de père à fils par acte entre vifs.

On a eu soin, dans le projet de loi, d'exempter de la déclaration et de l'impôt les successions de mille francs et au-dessous, en sorte qu'on a pourvu à la classe la moins favorisée des dons de la fortune. Au-dessus de mille francs chacun payera en proportion de ses avoirs. Le droit est de dix francs par mille sur les meubles; vous voyez donc qu'on a entendu le rendre aussi peu onéreux que possible.

Par exemple, une succession de dix mille francs, composée d'immeubles évalués quatre mille francs, et de meubles et créances évalués six mille francs, payera un droit de soixante et dix francs. Un tel impôt, payé une fois dans la vie, au moment où l'on devient propriétaire d'une fortune, par succession directe, paraît tellement modique qu'il n'est pas rationnel d'en contester la justice. Cet impôt est le corrélatif de la protection accordée par l'Etat, pour le passage des biens du défunt à son héritier direct.

Enfin, messieurs, fixez vos réflexions sur la pénurie du trésor et sur la nécessité de régulariser notre système financier. Considérez que cette loi ne doit produire son effet que pendant quatre ans, et que, passé ce terme, il est à espérer que la prospérité croissante de la marche des affaires nous permettra probablement de rendre cette taxe encore moins onéreuse.

Ces considérations puissantes me laissent la conviction que la Chambre pèsera les circonstances où l'Etat se trouve, et qu'elle adhèrera à la taxe proposée sur les successions en ligne directe.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento del deputato Fara-Forni che consiste nel dichiarar esenti dalla tassa proporzionale le successioni in linea diretta, ascendente e discendente.

(Dopo prova e controprova, è adottato.)

Ora viene la proposta del deputato Mellana che tende ad uniformare nella tassa i beni cadenti in successione, tanto mobili che immobili.

**MELLANA.** La mia proposizione tende a stabilire in massima che sieno uniformati nella tassa i beni cadenti in successione, sieno essi mobili che immobili.

Per stabilire diversità di contributo. . . . (Si parla su vari banchi)

Sospendo di parlare, attendendo che piaccia alla Camera di prestarmi la sua attenzione. (ilarità)

Per stabilire, dico, diversità di contributo tra cittadini e cittadini mi sembra che ci vogliano delle gravi ragioni.

La Commissione ed il Governo vorrebbero far stabilire questa diversità tra chi riceve in successione beni mobili da chi riceve degli immobili. Io non veggo ragione alcuna che militi in pro di quella opinione, ne veggo invece alcune che militerebbero contro.

Siccome però esse non sono di tal gravità da far sì che la Camera possa adottare una diversità di trattamento, io mi restringo quindi a proporre che sia ritenuta la legge d'uniformità.

Se si dovesse stabilire un'agevolezza, essa dovrebbe essere in pro degli immobili, perchè le agevolanze possono sol farsi in pro dei cittadini meno agiati. Ora, ancorchè fra noi siano ancora concentrati in poche mani molti latifondi, è però fuor di dubbio che metà dei beni stabili sono divisi fra piccoli proprietari; se invece si tratta di mobili, cioè capitali, azioni di società, cedole sullo Stato, e simili, essi quasi per la maggior parte sono in mano dei più agiati; un'altra ragione si è che i beni immobili sono già oltre misura aggravati, quando ben poco o nulla lo sono la maggior parte dei beni mobili. Molte essendo le ragioni che militano in pro di diminuzione d'aggravio sugli immobili, potrei domandare venissero questi alleggeriti con aumentare la tassa sulla successione dei beni mobili; ma io mi restringo a domandare che siano parificati, giacchè senza gravissime ragioni io non domanderò mai che sia applicato il principio delle eccezioni.

Io quindi insisto perchè delle due tasse che vengono nella legge stabilite, sia sui beni mobili che sugli immobili, se ne faccia una media, e che quindi questa risultanza media sia applicata tanto alla successione dei mobili come degli immobili.

**ARNULFO, commissario regio.** Il Governo non può accettare la proposta fatta dall'onorevole deputato Mellana, poichè mantiene la distinzione fra i beni mobili ed immobili; ed è facile il persuadersi della ragionevolezza, ove si ritenga che gli uni sono fruttiferi, produttivi, salvo alcune eccezioni, e gli altri non lo sono; non dico già che sia improduttivo nel rigor del termine ciò che serve all'uso delle persone, ma non vi è quella produzione che si trova negli stabili; e per verità vediamo che ognuno ambisce la proprietà stabile in confronto di quella mobile; ragione per cui la maggiore stabilità, la maggiore produttività degli stabili non può parreggiare con quella dei mobili, i quali inoltre vanno soggetti al deperimento ed alle vicissitudini delle cose mobiliari. Vi ha di più, quanto alla tassa degli stabili; può verificarsene il valore, può provvedersi a che non vengano sottratti alla consegna, poichè vi sono molti riscontri col mezzo dei quali si giunge a riconoscere e il vero valore e la vera consistenza loro; ma quanto ai mobili, già il dissi, la legge non ammette mezzi per assicurarsi dell'esattezza della consegna e del valore; ed io suppongo che l'onorevole deputato Mellana sarà meco d'accordo nel non ammettere metodi vessatorii a questo riguardo; di maniera che, confondendo le due tasse, io credo che il prodotto dei diritti di successione troverebbesi per lo meno assai incagliato.

D'altronde questa distinzione sugli stabili e mobili la vediamo osservata dal 1821 a questa parte, senza inconvenienti, per quanto io mi sappia. Se vi furono delle lagnanze, non consistono certamente nella differenza di tassa per i mobili e per gli stabili.

Ve ne furono di quelle alle quali attualmente più non si darà fuoco, poichè siamo in diverso sistema di governo, nel quale si possono rendere pubblici i reclami; perciò io non posso accettare l'emendamento che viene proposto.

**MELLANA.** Io mi maraviglio di vedere il commissario del Governo rifiutarsi a questa proposizione. Esso ha sempre detto che era una necessità il sopperire ai bisogni del tesoro, che era un dovere al quale bisognava provvedere. Ciò stando, io non so, dico, come rifiuti una proposta che aumenterebbe il provento dello Stato, nello stesso tempo che si sancirebbe un atto di giustizia.

Io sfido chiunque a negarmi che i beni totali mobili non siano maggiori di quelli immobili. Io credo che i mobili della totalità dei cittadini siano il doppio degli immobili.

Ciò stando, vede la Camera che, secondo la mia proposizione, diminuendo, per pareggiarle, il 25 per 100 sulla tassa delle successioni di beni immobili, ed accrescendo del 25 per 100 quella sulla successione dei beni mobili, questi essendo maggiori, il provento di questa tassa aumenta, e tanto più è da desiderarsi questo aumento, in quanto che sancisce un principio di giustizia.

Non so poi come l'onorevole commissario, il quale ogni qual volta gli viene in comodo di citare le leggi di altre nazioni in appoggio delle sue dottrine lo fa con molta insistenza, non faccia poi in quei casi ove l'esempio di quelle stesse nazioni, come nel caso nostro, gli è apertamente contrario.

Se noi adotteremo dalla Francia e dal Belgio solo una parte delle loro leggi, e sempre le peggiori, noi termineremo col dotare il paese di una miscelanea di quanto vi ha di peggiore in Europa.

Io quindi dico che nell'interesse dell'erario, nell'interesse della giustizia, nell'interesse della giusta ripartizione vi deve essere una uniformità di tassa nelle successioni, sia riguardo ai beni immobili che ai beni detti mobili.

Ma dice l'onorevole signor commissario che è difficile l'accertamento; allora, se è difficile, tanto vale non metterne nessuna. Se questa difficoltà è un motivo di esclusione, non mettete alcuna; ma se la mettete pertanto, perchè non potete metterla per quel tanto che la giustizia e l'eguaglianza esigono?

Io quindi insisto nella mia proposizione perchè sia la tassa egualizzata; e per convincere la Camera io voglio citare un fatto che può avverarsi.

Muore un padre di famiglia od un individuo qualunque, e lascia una sostanza in beni immobili di 100,000 lire; muore egualmente un altro, e lascia un'eguale sostanza, ma in eredità sullo Stato; quei beni immobili che compongono la prima fattispecie d'eredità hanno sempre contribuito ai carichi dello Stato; i beni mobili, ossia erediti sullo Stato, che compongono la seconda di queste due eredità, non hanno mai contribuito alle spese dello Stato; e voi, o signori, oltre a questa ingiustizia, vorrete sancirne una seconda, che cioè quella prima eredità paghi il doppio di successione di quello che pagherà questa seconda?

Ma bisogna ancora che combatta una proposizione dell'onorevole signor commissario, ed è quella in cui diceva che le proprietà di beni mobili sono infruttuose; io credo che nella grande massa che comprende tutti i beni immobili, quegli infruttuosi sono la minor parte; ma anche ammesso che ve ne sia una parte, questa è appunto quella che maggiormente dovrebbe essere tassata, perchè questi che sono infruttuosi sono appunto quelli del lusso; e nello stesso modo che la proprietà stabile di mero lusso, cioè le ville e i giardini, i quali non solo non sono fruttuosi, ma anzi di dispendio, devono essere tuttavia consegnati sul loro valore venale, non so perchè quello che ha una cosa mobile, come gioie od altri simili oggetti i quali non fruttano, debba essere esente quando lo è la proprietà del palazzo o del giardino, il quale invece di essere fruttuoso è anzi passivo.

Io dunque insisto nella mia proposizione.

**ARNULFO, commissario regio.** È mio debito di far cessare la maraviglia di cui è compreso l'onorevole deputato Mellana, anche perchè mi si apporrebbe con ciò di aver mal compreso gli interessi del Governo.

Se sta infatti, come l'onorevole deputato accenna, che il Governo sarà perdente per la ragione che già dissi, cioè che i mobili non si consegneranno esattamente, e verranno,

in confronto degli stabili, consegnati in quantità minore di questi, sebbene si suppongano in realtà in quantità maggiore; se lo stabile che si colpisce dell'8 per 100 si riduce pel fatto dell'esistenza di mobili a centesimi 75 per 100, mi pare veramente che è a pregiudizio del Governo.

**MELLANA.** Mi permetta una spiegazione.

Supponiamo che una persona che abbia 100,000 lire di proprietà stabile e 100,000 lire di proprietà mobile.

**ARNULFO, commissario regio.** Ne metta quella somma che crede meglio pel calcolo, ma purchè gli stabili siano in maggior quantità, perchè questi si scopriranno, i mobili no.

**MELLANA.** uno pagherebbe 1000 lire, l'altro invece pagherebbe 50 lire; metta le due somme assieme e faccia la media, avrà l'egual somma. Se poi è maggiore, come credo che non possa a meno di ammettermelo, la proprietà mobile della nazione, vede che è un aumento che fa lo Stato, il quale non può mai perdere, può solo guadagnare.

**ARNULFO, commissario regio.** Mi scusi; faccia le due proporzioni; metta 150,000 lire di mobili contro 200,000 lire di stabili, e vedrà che la media è diversa. Se l'onorevole preopinante pone che la quantità maggiore è il mobile, senza dubbio che la differenza viene a vantaggio del Governo. Checchè ne sia però di questo calcolo, che d'altronde non è facile di improvvisare, sussiste pur sempre la ragione per cui non si può ammettere questa confusione, quella cioè che i mobili non si possono verificare esattamente; motivo per cui si farebbe sempre la consegna degli stabili, i quali in sostanza verrebbero a pagare 75 centesimi invece di una lira.

L'onorevole deputato Mellana, se ho ben compreso, fece la supposizione che io volessi invocare l'esempio della Francia, ed io lo invocherò, e dirò francamente che lo invoco, perchè deriva da una popolazione di 35 milioni di abitanti, ed istruita, perchè ha fatte le sue prove prima di noi, perchè si è trovata in condizioni di finanze eguali e peggiori delle nostre, e perchè in identiche condizioni ricorse ai mezzi cui il Governo ricorre oggidì.

Non è dunque per un nome che io ricorro alla Francia, ma per un fatto, perchè non si può negare che essa possiede ed ha posseduto economisti e uomini di Stato ed Assemblee legislative che hanno saputo nel corso di sessant'anni giudicare di quello che può essere utile o dannoso al paese; e siccome non vedo che i diritti di successione abbiano colà prodotto dei gravi inconvenienti, che abbiano confiscato i beni a favore del demanio, e determinati seri reclami, ma anzi io scorgo che in un sistema di repubblica e libertà si propone di aumentare tali diritti, così con fiducia io ricorro all'esperienza che deriva dal fatto di quella nazione; e siccome dessa ammise ed ammette la distinzione fra gli stabili e mobili, così persisto nel chiedere che si mantenga nella presente legge.

*Voci. Ai voti! ai voti!*

**PRESIDENTE.** Il deputato Michelini ha la parola.

**MICHELINI.** Duc fra gli onorevoli oratori, i deputati Mellana e dottore Jacquemoud, coll'intento di pareggiare la tassa dei mobili a quella degli immobili, notarono principalmente la circostanza che le persone poco agiate possiedono in proporzione pochi mobili e maggior quantità d'immobili; dicevano pertanto che il progetto di legge pecca a questo riguardo contro quella proporzione nei tributi che è richiesta e dalla ragione e dallo Statuto. Questo argomento è fondato sopra un errore di fatto. Io porto opinione che le persone poco agiate possiedono più mobili che immobili; e citerò la

numerosa classe dei lavoratori di campagna, che non hanno che una vacca o due, e quella numerosa dei coloni, i quali, coltivando le terre altrui, non posseggono che mobili, come bestiami ed attrezzi di campagna.

Dall'altro canto, non potendosi verificare la quantità ed il valore dei mobili, non credo che si possa pareggiare la tassa sopra di essi a quella degli immobili.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Mantelli.

**MANTELLI.** Nella legge attuale delle successioni si era fatta una distinzione tra mobili e mobili; sono soggetti a tassa i crediti ed altre ragioni, le quali facilmente si possono conoscere od investigare, e che è difficile sottrarre dalla consegna; invece sono esenti da tassa gli altri mobili propriamente detti di casa, le gemme ed altre cose facili a sottrarsi alla consegna.

Ora invece nel progetto di legge che si discute si fa una sola distinzione fra beni immobili e beni mobili, e si vorrebbero assoggettare ad una tassa sola quelli che sono compresi sotto la categoria dei mobili, a termini della definizione che vien data al titolo I, libro II del Codice civile.

Io non posso ammettere questa complicazione che si è fatta nel progetto di legge, imperciocchè, se per gli oggetti mobili già contemplati nella legge attualmente in vigore vi può essere ragione di tassa, e la medesima deve conservarsi perchè, come è detto, è difficile il sottrarli alla consegna, per gli altri oggetti, siccome è possibile il sottrarli nel caso in cui vi fosse dissenso tra la consegna e il diritto preteso dal fisco, io credo che si debba mantenere la distinzione, cosicchè si debbano ritenere soggetti a una tassa nella proporzione che la Camera crederà conveniente i crediti e le altre ragioni facili a constatare, qualora se ne omettesse la consegna, ma che per gli altri oggetti invece non si abbia puramente, come pel passato, a stabilire alcun diritto di successione. E ciò non già perchè questo valore della mobilia di casa ed oggetti che facilmente si possono sottrarre non debbano essere soggetti ad una tassa, ma perchè non debbono essere soggetti a consegna; di modo che credo che basterebbe stabilire che ciascheduno quando consegna una successione di stabili, di crediti e di altri diritti facilmente valutabili, debba oltre di ciò pagare eziandio una tassa per i beni mobili, ossia per la mobilia e per gli altri oggetti che avrebbe in sua casa, senza che sia necessario farne consegna, e credo che si potrebbe stabilire in proporzione del patrimonio, poichè a questo suol corrispondere il valore della mobilia ed altri oggetti più o meno preziosi che ciascuno ritenga.

Io proporrei quindi anzitutto un emendamento alla tariffa dei diritti di successione sui beni mobili, distinguendone i due diversi generi.

Comprenderebbe il primo quei mobili che, secondo la legge attualmente in vigore, già vanno soggetti a tassa, che si conserverebbero quali sono proposti.

Nell'altro invece sono tutti quei mobili che facilmente si possono sottrarre, e che d'altronde sarebbe troppo vessatorio il ricercare, per mezzo del fisco, nelle singole case; e per questi proporrei che si stabilisse una quota in proporzione del patrimonio, e con questa quota, ritenuta anche la base già fissata nel progetto di legge, per cui sarebbe tolta la quota per i discendenti ed ascendenti, si verrebbe ad aggiungere l'uno per cento sul totale valore degli altri diritti componenti l'attivo netto della successione a consegnarsi a termini della presente legge, quando il valore oltrepassi la somma di 10,000 lire; perchè credo sarebbe veramente inutile e ad un tempo durissimo lo esigere la tassa da quelli che hanno appena un patrimonio di 10,000 lire; quindi del 2 per

cento per quelli che hanno un patrimonio che oltrepassi le lire 80,000; del 4 quando oltrepassi le lire 100,000, e finalmente del 5 per cento quando il valore della successione sia superiore alle 200,000 lire, perchè nei mobili cresce sempre la quantità e il prezzo delle mobilie in proporzione geometrica dell'aumento del patrimonio.

Io pertanto, mentre propongo quest'emendamento, bramerei che l'articolo fosse rimandato alla Commissione, perchè su questa base potesse nuovamente formare le quote sugli oggetti di mobilia, lasciati a parte i crediti e tutti gli altri mobili che sono facili a verificarsi.

**PRESIDENTE.** La proposta del deputato Mantelli sarebbe un emendamento alla legge, ma si discosta meno dalla legge della proposta del deputato Mellana, che chiede un'uniformità di tassa per tutti gli oggetti sia mobili che immobili, laonde io debbo metterla ai voti per la prima, e quindi credo che debba porsi ai voti prima la proposta del deputato Mellana.

Domanderò se è appoggiata.

(È appoggiata.)

**MELLANA.** Domando la parola per dare una breve spiegazione.

Dalle parole dell'onorevole Michelini ed anche in parte da quelle del deputato Mantelli io veggio con dispiacere che non sono stato ben compreso, o che essi non hanno sott'occhi il Codice civile per ben distinguere cosa si comprenda per beni immobili. Infatti, se avesse ciò presente, l'onorevole Michelini non mi avrebbe fatto il rimprovero di credere ch'io volessi aggravare la classe dei contadini.

So che c'è una disposizione in questa legge che esclude le eredità di lire 1000, e quindi quei loro possessi rurali non potrebbero forse mai andar soggetti a tassa. (*Interruzione*)

**PRESIDENTE.** Non c'è più, dopo l'eccezione fatta per le successioni ascendenti e discendenti, l'eccezione sull'eredità di lire 1000, e quindi la questione è tolta.

**MELLANA.** Vuol dire che si potrebbe proporre tale disposizione a beneficio dei meno agiati per tutte le linee di successione, ed io l'appoggerò. Ma faccio a questo riguardo osservare che quasi tutti i mobili rurali ai quali si accennava sono considerati immobili dal Codice; quindi ragione di più in pro della mia proposta. Ripeto che colle fattemi osservazioni si vede che non si è compreso il mio concetto, il quale appunto tende a sollevare i meno agiati, massime la classe agricola.

La mia idea si è di colpire, sollevando i piccoli proprietari, le colossali proprietà che sotto il modesto titolo di beni mobili poco contribuiscono agli oneri dello Stato. Abbiamo creditori di 500 milioni dello Stato, gli azionisti delle banche, gli azionisti di società anonime, le grandi fortune in commercio, le quali tutte sono comprese in questi beni mobili, come pure gl'immensi capitali che assorbono colle ipoteche più dei due terzi di quegli stabili che voi volete colpire. Veda adunque la Camera se io sono stato ben compreso quando mi si fece opposizione ragionando in merito a quei pochi mobili rurali che formano il patrimonio dell'agricoltore meno agiato.

Io non temo di asseverare, e lo ripeto per la seconda volta, che le proprietà mobili superano del doppio le proprietà stabili nella loro totalità.

A ciò si aggiunga che le proprietà immobili possono di qualche poco aumentare col crescere del valore, ma questo aumento sarà lieve, perchè non aumenta mai, mentre le proprietà mobili col crescere del commercio e delle industrie

potranno aumentare anche grandemente, massime se si attiva fra noi lo spirito di associazione.

**FARINA P.** Io intendo di far osservare all'onorevole preopinante che è impossibile, massimamente per le piccole sostanze, di stabilire una proporzione fissa tra il quantitativo dei mobili e degli immobili.

**MELLANA.** (*Interrompendo*) Mi scusi, non è questa la mia proposizione, ma bensì che tutte le successioni, sia dei beni mobili che degli immobili, vadano soggette alla stessa tassa.

**FARINA P.** Gli è appunto a questa proposta che io voglio oppormi, e la combatto perchè si tratta di cosa che è sommamente variabile, come non è difficile di dimostrarlo. Difatti niuno non sa, a cagion d'esempio, che in generale, e specialmente il contadino, suole essere più provvisto di oggetti mobili (fra i quali primeggiano i generi alimentari per l'uso della sua famiglia finito il raccolto) in autunno, che quando alla fine di primavera si avvicina il nuovo; talchè, se si adottasse la proposta del deputato Mellana, sarebbe variabile sommamente il quantitativo di mobili dal quale deduce la sua proporzione, che conseguentemente riuscirebbe giusta talvolta, e tal'altra affatto erronea.

Oltre ciò è mestieri di non perdere di vista che i mobili si possono agevolmente sottrarre al pagamento della tassa; il che non succede rispetto agli immobili, e quindi la proposta Mellana non mi pare tale che si debba approvare.

**SINCO.** Credo che bisogna distinguere il principio della proposta Mellana dalla sua applicazione. Il principio che serve di fondamento a quella proposta non è stato combattuto nè dal commissario regio, nè dall'onorevole deputato Farina. La difficoltà che essi oppongono alla proposta Mellana è tutta pratica; dicono cioè che difficilmente si otterrebbe lo stesso risultato facendo quella divisione proporzionale che vorrebbero dal deputato Mellana.

Io bramerei pertanto che si cominciasse ad esaminare la questione in astratto, cioè se si debbano pareggiare gli stabili ai mobili. Quanto poi all'applicazione, onde mantenere al Governo lo stesso risultato pecuniario, sarà poi una questione da discutersi separatamente. Per ciò che concerne la convenienza di togliere ogni distinzione tra i mobili e gli stabili io non ho sentito che siasi opposto alcun argomento a quelli adottati dall'onorevole Mellana. Per qual motivo si distinguerà la sostanza mobile dalla stabile? Il commissario regio dice che la sostanza stabile è più ricercata della mobile. Ma questa proposizione non è esatta. La ricerca d'ogni oggetto è manifestata dal suo valore. Naturalmente uno stabile che vale, per esempio, 100,000 lire, è nè più nè meno ricercato d'un mobile che valga parimente 100,000 lire, giacchè il valore è precisamente determinato dalla ricerca.

Il vero motivo per cui il Governo ha mantenuta la distinzione tra i mobili e gli stabili è tratto dall'esempio che si pratica nei diritti di insinuazione. Ma l'esempio non quadra.

Il Codice civile esime dalla necessità dell'istrumento pubblico la maggior parte dei contratti che concernono mobili. Per contro, quando si tratta di stabili, si deve necessariamente contrattare per mezzo di atto pubblico, e bisogna conseguentemente sottoporli al diritto d'insinuazione. È una necessità che i contribuenti debbono subire, e così si ha ampia facoltà d'imporre quel diritto che si crede opportuno. Ma i mobili potendosi sottrarre facilmente ai diritti d'insinuazione, è conveniente d'invitare i cittadini a fare istromenti anche pei mobili, coll'imporre loro un diritto più tenue.

Nelle successioni non c'è questo motivo, il solo che aveva

indotto il Governo a distinguere tra gli stabili ed i mobili. Non è dichiarato dallo Statuto che il principio che ognuno debba pagare in ragione de' suoi averi? Perché dunque quegli che avrà il suo avere in mobili pagherà meno che quegli che lo ha in stabili? Questa distinzione è condannata dallo Statuto.

Non si debbe dunque differire a dichiarare che nei diritti di successione i mobili e gli stabili debbono essere tra loro pareggiati.

**MELLANA.** Domando la parola per rettificare un fatto. *Numerose voci.* A questa sera! È tardi!

**PRESIDENTE.** La seduta è sciolta.

*Ordine del giorno per la tornata serale:*

Seguito della discussione del progetto di legge per la concessione della costruzione della strada ferrata da Torino a Savigliano.

## SECONDA TORNATA DEL 12 GIUGNO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

**SOMMARIO.** *Relazione della petizione numero 3138 concernente il corso abusivo di alcune monete, e trasmissione della medesima al Consiglio dei ministri — Seguito della discussione del progetto di legge per la concessione della strada ferrata da Torino a Savigliano — Opposizioni del ministro dei lavori pubblici all'ordine del giorno dei deputati Durando e Lanza — Osservazioni del deputato Lanza — Mozione del deputato Iosti — Ordine del giorno del deputato Bunico — Approvazione — Proposizioni del presidente e dei deputati Valerio L. e Rosellini sull'ordine della discussione — Approvazione della proposta di quest'ultimo — Lettura di 39 articoli del capitolato — Osservazioni dei deputati Valerio L., Pateri, Mellana, Michelini, Demarchi, Tecchio, e del ministro dei lavori pubblici.*

La seduta è aperta alle ore 9 pomeridiane.

**PRESIDENTE.** La Camera non essendo in numero, si procederà all'appello nominale.

*(Si procede all'appello nominale, il quale viene però intralasciato al sopraggiungere di alcuni deputati che compiono il numero richiesto per deliberare.)*

### ATTI DIVERSI.

**VALERIO L.** Alcuni giorni sono fu dichiarata d'urgenza una petizione del sindaco di Codevilla, firmata da altri sindaci e proprietari della provincia di Voghera, chiedenti alcune misure onde sopprimere l'effetto dell'aggiotaggio che a danno di tutta la popolazione si esercita, ed a beneficio di alcuni individui specialmente, nella compra dei bozzoli. Questa petizione fu dichiarata d'urgenza; però, siccome tutti sanno, nel giorno di sabato non vi fu relazione di petizioni, quindi non potè riferirsi. So che la relazione è in pronto, credo che non darà luogo a veruna discussione, e che si tratterà semplicemente di un rinvio al Ministero. Chieggo quindi che venga subito riferita, affinché il Ministero possa dare al riguardo i provvedimenti opportuni.

La raccolta dei bozzoli è imminente; se questa petizione non si riferisce subito, qualunque provvedimento che venisse a dare il Ministero riuscirebbe perfettamente inutile al caso contemplato della vendita dei bozzoli.

In conseguenza chieggo che la Camera voglia permettere che sia riferita di questa sera.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta la discussione

della legge per la concessione della strada ferrata da Torino a Savigliano; quindi è impossibile procedere a questa relazione.

**VALERIO L.** Io chiedo una breve sospensione, tanto più che questa relazione non porterà veruna discussione. Del resto, domando una cosa che la Camera ha già concesso parecchie volte per altre petizioni delle quali era urgente la discussione.

**BARBIER.** Je prie M. le président de vouloir bien mettre à l'ordre du jour de vendredi prochain une interpellation au ministre des travaux publics, relativement à la loi forestière.

**PRESIDENTE.** Sarà posta all'ordine del giorno per venerdì l'annunziata interpellanza al ministro di agricoltura e commercio.

**VALERIO L.** Chieggo al signor presidente che interroghi la Camera se vuole acconsentire, e ripeto che se la cosa non ha luogo subito, il Ministero non può più dar provvedimenti i quali tornino utili allo scopo desiderato, perchè il raccolto è imminente, e l'aggiotaggio avrà luogo come per lo passato.

**PRESIDENTE.** Consulto dunque la Camera se voglia concedere che immediatamente si riferisca questa petizione.

*(La Camera acconsente.)*

### RELAZIONE DI UNA PETIZIONE CONCERNENTE IL CORSO ABUSIVO DI ALCUNE MONETE.

**FARINA P., relatore.** Colla petizione 3138 non pochi sindaci e proprietari della provincia di Voghera, narrando come dall'uso invalso colà di fare le contrattazioni plateali